Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0059(COD)

1.12.2025

EMENDAMENTI
481 - 825

Progetto di relazione
Malik Azmani
(PE779.352v01-00)

Istituzione di un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e abrogazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2001/40/CE del Consiglio e della decisione 2004/191/CE del Consiglio

Proposta di regolamento
(COM(2025)0101 – 2025/0059(COD))

Emendamento 481
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) I dati personali relativi ai cittadini di paesi terzi dovrebbero essere trasferiti a un paese di origine solo dopo una valutazione approfondita da cui risulti che il trasferimento non metterà in pericolo il loro benessere.

Or. en

Emendamento 482
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) Le vittime di tratta di esseri umani che stanno per ottenere un permesso di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/81/CE del Consiglio non dovrebbero essere considerate soggiornanti irregolari nel territorio di tale Stato membro finché l'autorità competente non abbia adottato una decisione definitiva sul rilascio del permesso di soggiorno.

Or. en

Emendamento 483
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[14]. Al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. In considerazione degli importanti motivi di interesse pubblico su cui si basa la riammissione, potrebbe essere necessario ai fini della riammissione e della reintegrazione trasferire dati personali di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, compresi i dati relativi alla loro identità, ai documenti di viaggio, altri dati pertinenti nonché, in casi debitamente giustificati, i dati relativi alle loro condanne penali e alla loro salute. Tale trasferimento deve avvenire conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725[15], a seconda dei casi, nonché ai principi di non respingimento, proporzionalità e necessità e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	***soppresso***
[14] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).	
[15] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e	

sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Or. en

Emendamento 484
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[14]. Al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. In considerazione degli importanti motivi di interesse pubblico su cui si basa la riammissione, potrebbe essere necessario ai fini della riammissione e della reintegrazione trasferire dati personali di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, compresi i dati relativi alla loro identità, ai documenti di viaggio, altri dati pertinenti nonché, in casi debitamente giustificati, i dati relativi alle loro condanne penali e alla loro salute. Tale trasferimento deve avvenire conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725[15], a seconda dei casi, nonché ai principi di non respingimento, proporzionalità e necessità e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	***soppresso***

[14] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[15] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Or. en

Emendamento 485
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) ***Al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento si applica il*** regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio***[14]. Al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'***Unione ***ai fini del presente regolamento si applica il*** regolamento (UE) ***2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio***. ***In considerazione degli importanti motivi di interesse pubblico su cui si basa la riammissione, potrebbe***	(41) ***Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità degli Stati membri competenti per il rimpatrio per assicurare la corretta attuazione delle procedure di rimpatrio dovrebbe essere conforme all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e al regolamento (UE) 2016/679, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera g). Particolare attenzione dovrebbe essere prestata a garantire la proporzionalità e l'esistenza di misure adeguate e specifiche per***

essere necessario ai fini della riammissione e della reintegrazione trasferire dati personali di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, compresi i dati relativi alla loro identità, ai documenti di viaggio, altri dati pertinenti nonché, in casi debitamente giustificati, i dati relativi alle loro condanne penali e alla loro salute. Tale trasferimento deve avvenire conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 ***e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725[15], a seconda dei casi, nonché ai principi di non respingimento, proporzionalità e necessità e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***.

salvaguardare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. Gli Stati membri dovrebbero evitare qualsiasi contatto con il paese di origine del richiedente asilo fintanto che non sia stata presa la decisione finale in merito alla domanda di protezione internazionale. Spesso i paesi terzi di rimpatrio non sono subordinati alle decisioni di adeguatezza che la Commissione adotta a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ***e spesso non hanno concluso un accordo di riammissione con l'***Unione ***né forniscono altrimenti garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 del*** regolamento (UE) ***2016/679***. ***Gli accordi di riammissione che l'Unione o gli Stati membri hanno concluso o negoziano e che assoggettano a garanzie adeguate il trasferimento di dati verso un paese terzo a norma dell'articolo 46*** del regolamento (UE) 2016/679 ***dovrebbero comprendere garanzie vincolanti ed attuabili in materia di protezione dei dati da parte di tali paesi terzi. In mancanza di tali accordi, le autorità competenti degli Stati membri non dovrebbero trasmettere i dati personali alle autorità di paesi terzi***.

[14] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[15] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che

abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Or. en

Emendamento 486
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[14]. Al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. In considerazione degli importanti motivi di interesse pubblico su cui si basa la riammissione, potrebbe essere necessario ai fini della riammissione e della reintegrazione trasferire dati personali di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, compresi i dati relativi alla loro identità, ai documenti di viaggio***, altri dati pertinenti nonché, in casi debitamente giustificati, i dati relativi alle loro condanne penali*** e alla loro salute. Tale trasferimento deve avvenire conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725[15], a ***seconda dei casi, nonché ai*** principi di non respingimento, proporzionalità e necessità e ***alla*** Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	(41) Al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[14]. Al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. In considerazione degli importanti motivi di interesse pubblico su cui si basa la riammissione, potrebbe essere necessario ai fini della riammissione e della reintegrazione trasferire dati personali di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, compresi i dati relativi alla loro identità, ai documenti di viaggio e alla loro salute. Tale trasferimento deve avvenire conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725[15], a ***condizione che il cittadino di un paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio abbia prestato il proprio consenso a tale trasferimento. Inoltre, in casi debitamente giustificati, potrebbe essere necessario, ai fini della riammissione e della reintegrazione, trasferire dati personali di cittadini di paesi terzi oggetto di una***

decisione di rimpatrio relativi alle loro condanne penali. Tutti i trasferimenti di dati personali di cittadini di paesi terzi devono rispettare i principi di non respingimento, proporzionalità e necessità e ***la*** Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

[14] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[15] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

[14] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[15] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti agli articoli 39, 40 e 41.

Emendamento 487
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento si applica il	(41) Al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento si applica il

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[14]. Al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. In considerazione degli importanti motivi di interesse pubblico su cui si basa la riammissione, potrebbe essere necessario ai fini della riammissione e della reintegrazione trasferire dati personali di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, compresi i dati relativi alla loro identità, ai documenti di viaggio, altri dati pertinenti nonché, in casi debitamente giustificati, i dati relativi alle loro condanne penali e alla loro salute. Tale trasferimento deve avvenire conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725[15]***, a seconda dei casi, nonché ai principi di non respingimento, proporzionalità e necessità e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***.

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[14]. Al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. In considerazione degli importanti motivi di interesse pubblico su cui si basa la riammissione ***e il rimpatrio efficace***, potrebbe essere necessario ai fini della riammissione e della reintegrazione trasferire dati personali di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, compresi i dati relativi alla loro identità, ai documenti di viaggio, altri dati pertinenti nonché, in casi debitamente giustificati, i dati relativi alle loro condanne penali e alla loro salute. Tale trasferimento deve avvenire conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725[15].

[14] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[15] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI:

[14] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[15] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).	http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Or. en

Emendamento 488
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Gli ostacoli alla cooperazione e alla comunicazione tra le autorità degli Stati membri responsabili delle procedure di asilo e di rimpatrio costituiscono un problema strutturale fondamentale che riduce l'efficacia delle procedure di rimpatrio. Le autorità competenti coinvolte nelle diverse fasi del processo di rimpatrio dovrebbero collaborare e coordinarsi strettamente. Qualora gli Stati membri designino autorità di contrasto come autorità competenti ai sensi del presente regolamento, tale designazione dovrebbe essere intesa come limitata a dette autorità in qualità di autorità incaricate dell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. Tale designazione non dovrebbe applicarsi alle autorità di contrasto che agiscono in qualità di autorità inquirenti nei procedimenti penali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 489
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) ***Gli ostacoli alla cooperazione e***	(42) Le autorità ***competenti*** responsabili

alla comunicazione tra le autorità ***degli Stati membri*** responsabili delle procedure di asilo e ***di rimpatrio costituiscono un problema strutturale fondamentale che riduce l'efficacia delle procedure di rimpatrio.*** Le autorità competenti coinvolte nelle diverse fasi del processo di rimpatrio dovrebbero collaborare e coordinarsi strettamente***. Qualora gli Stati membri designino autorità di contrasto come autorità competenti ai sensi del presente regolamento, tale designazione dovrebbe essere intesa come limitata a dette autorità in qualità di autorità incaricate dell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. Tale designazione non dovrebbe applicarsi alle autorità di contrasto che agiscono in qualità di autorità inquirenti nei procedimenti penali.***	delle procedure di asilo e le autorità competenti coinvolte nelle diverse fasi del processo di rimpatrio dovrebbero collaborare e coordinarsi strettamente ***per garantire rimpatri efficaci***.

Or. en

Emendamento 490
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) ***Gli ostacoli alla cooperazione e alla comunicazione tra*** le autorità ***degli Stati membri*** responsabili delle procedure di asilo e ***di rimpatrio costituiscono un problema strutturale fondamentale che riduce l'efficacia delle procedure di rimpatrio.*** Le autorità competenti coinvolte nelle diverse fasi del processo di rimpatrio dovrebbero collaborare e coordinarsi strettamente***. Qualora gli Stati membri designino autorità di contrasto come autorità competenti ai sensi del presente regolamento, tale designazione dovrebbe essere intesa come limitata a dette autorità in qualità di autorità incaricate dell'esecuzione delle decisioni di***	(42) Le autorità ***competenti*** responsabili delle procedure di asilo e le autorità competenti coinvolte nelle diverse fasi del processo di rimpatrio dovrebbero collaborare e coordinarsi strettamente ***per garantire rimpatri efficaci***.

rimpatrio**. **Tale designazione non dovrebbe applicarsi alle autorità di contrasto che agiscono in qualità di autorità inquirenti nei procedimenti penali.

Or. en

Emendamento 491
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Gli ostacoli alla cooperazione e alla comunicazione tra le autorità degli Stati membri responsabili delle procedure di asilo e di rimpatrio costituiscono un problema strutturale fondamentale che riduce l'efficacia delle procedure di rimpatrio. Le autorità competenti coinvolte nelle diverse fasi del processo di rimpatrio dovrebbero collaborare e coordinarsi strettamente. ***Qualora gli Stati membri designino autorità di contrasto come autorità competenti ai sensi del presente regolamento, tale designazione dovrebbe essere intesa come limitata a dette autorità in qualità di autorità incaricate dell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. Tale designazione non dovrebbe applicarsi alle autorità di contrasto che agiscono in qualità di autorità inquirenti nei procedimenti penali.***	(42) Gli ostacoli alla cooperazione e alla comunicazione tra le autorità degli Stati membri responsabili delle procedure di asilo e di rimpatrio costituiscono un problema strutturale fondamentale che riduce l'efficacia delle procedure di rimpatrio. Le autorità competenti coinvolte nelle diverse fasi del processo di rimpatrio dovrebbero collaborare e coordinarsi strettamente.

Or. en

Emendamento 492
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Il sistema comune di rimpatrio dovrebbe sfruttare appieno i sistemi digitali a sostegno della gestione dei rimpatri, della riammissione e della reintegrazione, che siano gestiti sul piano operativo dall'Unione o dagli Stati membri, con particolare attenzione all'efficienza delle procedure amministrative, della cooperazione, dello scambio di informazioni e dell'interoperabilità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 493
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Il sistema comune di rimpatrio dovrebbe sfruttare appieno i sistemi digitali a sostegno della gestione dei rimpatri, della riammissione e della reintegrazione, che siano gestiti sul piano operativo dall'Unione o dagli Stati membri, con particolare attenzione all'efficienza delle procedure amministrative, della cooperazione, dello scambio di informazioni e dell'interoperabilità.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La proposta relativa alla digitalizzazione dei sistemi di gestione dei casi di rimpatrio sarà oggetto di una proposta legislativa separata. Riteniamo che la decisione sugli aspetti relativi alla digitalizzazione debba essere presa in tale fascicolo.

Emendamento 494
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Il sistema comune di rimpatrio dovrebbe sfruttare appieno i sistemi digitali a sostegno della gestione dei rimpatri, della riammissione e della reintegrazione, che siano gestiti sul piano operativo dall'Unione o dagli Stati membri, con particolare attenzione all'efficienza delle procedure amministrative, della cooperazione, dello scambio di informazioni e dell'interoperabilità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 495
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Il sistema comune di rimpatrio dovrebbe sfruttare appieno i sistemi digitali a sostegno della gestione dei rimpatri, della riammissione e della reintegrazione, che siano gestiti sul piano operativo dall'Unione o dagli Stati membri, con particolare attenzione all'efficienza delle procedure amministrative, della cooperazione, dello scambio di informazioni e dell'interoperabilità.	(43) Il sistema comune di rimpatrio dovrebbe sfruttare appieno i sistemi digitali a sostegno della gestione dei rimpatri, della riammissione e della reintegrazione, che siano gestiti sul piano operativo dall'Unione o dagli Stati membri, con particolare attenzione all'efficienza delle procedure amministrative, della cooperazione, dello scambio di informazioni e dell'interoperabilità. ***La digitalizzazione della gestione dei rimpatri, da regolamentare attraverso uno strumento distinto, dovrebbe fornire orientamenti in materia.***

Or. en

Emendamento 496
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) L'Unione fornisce sostegno finanziario e operativo al fine dell'efficace attuazione del presente regolamento. Nella misura in cui dovrebbero essere finanziate dallo strumento tematico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, le attività possono essere attuate in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare in virtù del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], e l'assistenza operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in virtù del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[17]. Tale sostegno dovrebbe essere usato soprattutto al fine di istituire sistemi di gestione dei rimpatri e programmi volti a fornire assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura per sostenere il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	(44) L'Unione fornisce sostegno finanziario e operativo al fine dell'efficace attuazione del presente regolamento. Nella misura in cui dovrebbero essere finanziate dallo strumento tematico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, le attività possono essere attuate in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare in virtù del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], e l'assistenza operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in virtù del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[17]. ***Per garantire un approccio armonizzato, prevenire i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione ed evitare duplicazioni amministrative istituendo strutture parallele a livello nazionale, l'Unione dovrebbe garantire la disponibilità di un sostegno alla reintegrazione finanziato attraverso i programmi dell'Unione, come quelli coordinati da Frontex.*** Tale sostegno ***da parte dell'Unione*** dovrebbe essere usato soprattutto al fine di istituire sistemi di gestione dei rimpatri e programmi volti a fornire assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura per sostenere il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
[16] Regolamento (UE) 2021/1147 del	[16] Regolamento (UE) 2021/1147 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

[17] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

[17] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

Or. en

Emendamento 497
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) L'Unione fornisce sostegno finanziario e operativo al fine dell'efficace attuazione del presente regolamento. Nella misura in cui dovrebbero essere finanziate dallo strumento tematico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, le attività possono essere attuate in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare in virtù del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], e l'assistenza operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in virtù del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[17]. ***Tale sostegno dovrebbe essere usato soprattutto al fine di istituire sistemi di gestione dei rimpatri e programmi volti a fornire assistenza***	(44) L'Unione fornisce sostegno finanziario e operativo al fine dell'efficace attuazione del presente regolamento. Nella misura in cui dovrebbero essere finanziate dallo strumento tematico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, le attività possono essere attuate in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare in virtù del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], e l'assistenza operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in virtù del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura per sostenere il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

[16] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

[17] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

[16] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

[17] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

Or. en

Emendamento 498
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) L'Unione fornisce sostegno finanziario e operativo al fine dell'efficace attuazione ***del*** presente ***regolamento***. Nella misura in cui dovrebbero essere finanziate dallo strumento tematico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, le attività possono essere attuate in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. ***Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare in virtù del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], e l'assistenza operativa dell'Agenzia europea della guardia di***	(44) L'Unione fornisce sostegno finanziario e operativo al fine dell'efficace attuazione ***della*** presente ***direttiva nel rispetto dei diritti fondamentali***. Nella misura in cui dovrebbero essere finanziate dallo strumento tematico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, le attività possono essere attuate in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. Tale sostegno dovrebbe essere ***limitato al finanziamento*** dei rimpatri ***volontari e della reintegrazione e subordinato al pieno rispetto da parte degli Stati membri dei diritti fondamentali nell'ambito della procedura di rimpatrio, nonché della procedura di asilo. Qualora il***

frontiera e costiera in virtù del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[17]. Tale sostegno dovrebbe essere ***usato soprattutto al fine di istituire sistemi di gestione*** dei rimpatri ***e programmi volti a fornire*** assistenza ***logistica o*** finanziaria e ***altri tipi di assistenza materiale o in natura per sostenere il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***.

meccanismo di monitoraggio indipendente rilevi violazioni dei diritti fondamentali, la Commissione dovrebbe sospendere la propria assistenza finanziaria e ***operativa allo Stato membro interessato***.

[16] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

[17] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

Or. en

Emendamento 499
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) L'Unione fornisce sostegno finanziario e operativo al fine dell'efficace attuazione del presente regolamento. Nella misura in cui ***dovrebbero*** essere finanziate dallo strumento tematico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, le attività	(44) L'Unione fornisce sostegno finanziario e operativo al fine dell'efficace attuazione del presente regolamento. Nella misura in cui ***possono*** essere finanziate dallo strumento tematico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, le attività

possono essere attuate in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare in virtù del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], e l'assistenza operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in virtù del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[17]. Tale sostegno dovrebbe essere usato soprattutto al fine di istituire sistemi di gestione dei rimpatri e programmi volti a fornire assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura per sostenere il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi ***il cui soggiorno è irregolare***.	possono essere attuate in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare in virtù del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], e l'assistenza operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in virtù del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[17]. Tale sostegno dovrebbe essere usato soprattutto al fine di istituire sistemi di gestione dei rimpatri e programmi volti a fornire assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura per sostenere il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi ***oggetto di una decisione di rimpatrio***.
[16] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).	[16] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).
[17] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).	[17] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

Or. en

Motivazione

Minimo adattamento per riflettere i diversi obiettivi dell'AMIF.

Emendamento 500
Mélissa Camara

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) L'Unione fornisce sostegno finanziario e operativo al fine dell'efficace attuazione del presente regolamento. Nella misura in cui dovrebbero essere finanziate dallo strumento tematico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, le attività possono essere attuate in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare in virtù del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], e l'assistenza operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in virtù del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[17]. Tale sostegno dovrebbe essere usato soprattutto al fine di istituire sistemi di gestione dei rimpatri ***e programmi volti a fornire assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura*** per sostenere il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	(44) L'Unione fornisce sostegno finanziario e operativo al fine dell'efficace attuazione del presente regolamento. Nella misura in cui dovrebbero essere finanziate dallo strumento tematico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, le attività possono essere attuate in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare in virtù del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], e l'assistenza operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in virtù del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[17]. Tale sostegno dovrebbe essere usato soprattutto al fine di istituire sistemi di gestione dei rimpatri ***compresa una gestione completa dei casi*** per sostenere il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
[16] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).	[16] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).
[17] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).	[17] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

Or. en

Emendamento 501
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 bis) La credibilità del sistema di gestione dell'asilo e della migrazione dell'Unione è compromessa in maniera sostanziale dal tasso persistentemente basso di rimpatri effettivi. Al fine di superare un semplice obbligo di mezzi e garantire che le procedure comuni stabilite dal presente regolamento si traducano in risultati tangibili, è necessario introdurre un obbligo di risultato per gli Stati membri. Pertanto è opportuno stabilire un obiettivo chiaro e ambizioso, che imponga agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per rimpatriare efficacemente almeno l'80 % delle persone oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva. Qualora uno Stato membro non raggiunga tale obiettivo, dovrebbe essere attivato un meccanismo strutturato di attribuzione delle responsabilità e sostegno che consenta alla Commissione di individuare le cause profonde e fornire assistenza mirata o intraprendere un'azione a livello dell'Unione per far fronte all'insufficiente cooperazione dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 502
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 ter) L'obbligo in capo a ogni Stato di riammettere i propri cittadini rappresenta un principio fondamentale della sovranità statale e della cooperazione internazionale. Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è considerato un principio del diritto internazionale consuetudinario. L'esistenza di tale obbligo è ulteriormente dimostrata dalla prassi costante degli Stati nell'attuazione degli accordi e delle intese di riammissione, e dal fatto che essi riconoscono tale principio quale aspetto necessario della cooperazione internazionale nella gestione della migrazione. Tuttavia, molti paesi non rispettano tale obbligo. Pertanto la politica di rimpatrio dell'Unione dovrebbe essere rafforzata da un quadro strutturato per incentivare la cooperazione da parte dei paesi terzi. Tale quadro dovrebbe fondarsi su una valutazione annuale trasparente, obiettiva e basata sui dati della cooperazione di ciascun paese terzo in materia di riammissione. Per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità, tale valutazione dovrebbe tradursi in una classificazione che attivi automaticamente l'applicazione di una serie predefinita di misure proporzionate.

Or. en

Emendamento 503
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 44 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 quater) Le misure dovrebbero far leva su settori strategici chiave dell'azione esterna dell'Unione, tra cui l'assistenza

allo sviluppo, le preferenze commerciali e la politica dei visti, per fornire un segnale chiaro e coerente ai paesi terzi. Nei casi gravi di mancata cooperazione dovrebbero essere imposte misure aggiuntive ai sensi dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 504
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 44 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 quinquies) Al fine di creare un sistema di incentivi autorinforzante, sarebbe opportuno riorientare le risorse finanziarie provenienti dai bilanci dell'Unione e degli Stati membri sospese a causa della mancata cooperazione. Tali fondi dovrebbero servire al duplice obiettivo di premiare i paesi più cooperativi con un sostegno supplementare, rafforzando nel contempo la capacità dell'Unione di gestire le sue frontiere esterne, anche attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex).

Or. en

Emendamento 505
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*

(45) La raccolta e l'analisi di statistiche affidabili e comparabili in materia di rimpatrio***, riammissione*** e reintegrazione sono essenziali per monitorare l'***efficacia del*** presente ***regolamento e per individuare gli ambiti da migliorare, in quanto forniscono preziose indicazioni sull'efficienza delle procedure di rimpatrio, sulla cooperazione dei paesi terzi e sui risultati degli sforzi di reintegrazione***. È opportuno stabilire norme e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, che permettano alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'impatto ***del*** presente ***regolamento*** e di contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.	(45) La raccolta e l'analisi di statistiche affidabili e comparabili in materia di rimpatrio e reintegrazione sono essenziali per monitorare l'***attuazione della*** presente ***direttiva***. È opportuno stabilire norme e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, che permettano alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'impatto ***della*** presente ***direttiva*** e di contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.

Or. en

Emendamento 506
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) La raccolta e l'analisi di statistiche affidabili e comparabili in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione sono essenziali per monitorare l'efficacia del presente regolamento e per individuare gli ambiti da migliorare, in quanto forniscono preziose indicazioni sull'efficienza delle procedure di rimpatrio, sulla cooperazione dei paesi terzi e sui risultati degli sforzi di reintegrazione. È opportuno stabilire norme e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, che permettano alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'impatto del presente regolamento e di contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.	(45) La raccolta e l'analisi di statistiche affidabili e comparabili in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione sono essenziali per monitorare l'efficacia del presente regolamento e per individuare gli ambiti da migliorare, in quanto forniscono preziose indicazioni sull'efficienza delle procedure di rimpatrio, sulla cooperazione dei paesi terzi e sui risultati degli sforzi di reintegrazione. È opportuno stabilire norme e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, ***e che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione dati aggiornati e comparabili*** che permettano alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'impatto del presente regolamento

e di contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.

Or. en

Emendamento 507
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) La ***raccolta e l'analisi di statistiche affidabili e comparabili in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione sono essenziali per monitorare l'***efficacia del presente regolamento e ***per individuare gli*** ambiti da migliorare***, in quanto forniscono preziose indicazioni*** sull'efficienza delle procedure di rimpatrio, sulla cooperazione dei paesi terzi e sui risultati degli sforzi di reintegrazione. È opportuno stabilire norme e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, che permettano ***alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'***impatto del presente regolamento e di contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.	(45) La ***comunicazione in merito all'***efficacia del presente regolamento e ***all'individuazione degli*** ambiti da migliorare ***dovrebbe essere basata sulla raccolta e sull'analisi di statistiche esistenti, affidabili e comparabili*** sull'efficienza delle procedure di rimpatrio, sulla cooperazione dei paesi terzi e sugli sforzi di reintegrazione***. Le norme di cui al regolamento (UE) 862/2007, al regolamento (UE) 2019/1896 e al diritto nazionale dovrebbero essere prese in considerazione e, se necessario, riesaminate per assicurare la pertinenza delle statistiche***. È opportuno stabilire norme e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, che permettano ***la valutazione dell'***impatto del presente regolamento e di contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.

Or. en

Emendamento 508
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) La raccolta e l'analisi di statistiche affidabili e comparabili in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione sono essenziali per monitorare l'efficacia del presente regolamento e per individuare gli ambiti da migliorare, in quanto forniscono preziose indicazioni sull'efficienza delle procedure di rimpatrio, sulla cooperazione dei paesi terzi e sui risultati degli sforzi di reintegrazione. È opportuno stabilire norme e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, che permettano alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'impatto del presente regolamento e di contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.	(45) La raccolta e l'analisi di statistiche affidabili e comparabili in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione sono essenziali per monitorare l'efficacia del presente regolamento***, in particolare del meccanismo di cooperazione in materia di rimpatrio,*** e per individuare gli ambiti da migliorare, in quanto forniscono preziose indicazioni sull'efficienza delle procedure di rimpatrio, sulla cooperazione dei paesi terzi e sui risultati degli sforzi di reintegrazione. È opportuno stabilire norme e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, che permettano alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'impatto del presente regolamento e di contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.

Or. en

Emendamento 509
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) La raccolta e l'analisi di statistiche affidabili e comparabili in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione sono essenziali per monitorare l'efficacia del presente regolamento e per individuare gli ambiti da migliorare, in quanto ***forniscono*** preziose indicazioni sull'efficienza delle procedure di rimpatrio, sulla cooperazione dei paesi terzi e sui risultati degli sforzi di reintegrazione. È opportuno stabilire norme e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, che permettano alla Commissione e agli Stati membri di	(45) La raccolta e l'analisi di statistiche affidabili e comparabili in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione sono essenziali per monitorare l'efficacia del presente regolamento e per individuare gli ambiti da migliorare, in quanto ***possono fornire*** preziose indicazioni sull'efficienza delle procedure di rimpatrio***, sull'efficacia del trattenimento***, sulla cooperazione dei paesi terzi e sui risultati degli sforzi di reintegrazione. È opportuno stabilire norme e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, che permettano alla Commissione e agli Stati

valutare l'impatto del presente regolamento e di contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.	membri di valutare l'impatto del presente regolamento e di contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.

Or. en

Motivazione

Coerentemente con gli emendamenti presentati all'articolo 48.

Emendamento 510
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire l'ordine europeo di rimpatrio e il modello comune delle domande di riammissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[18].	***soppresso***
[18] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).	

Or. en

Emendamento 511

Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire ***l'ordine europeo di rimpatrio e*** il modello comune delle domande di riammissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[18].	(46) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il modello comune delle domande di riammissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[18].
[18] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).	[18] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 512
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare l'efficienza del rimpatrio per salvaguardare lo spazio senza frontiere interne, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti	***soppresso***

dell'azione in questione volta a garantire un approccio comune e coerente tra gli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 513
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare l'efficienza del rimpatrio per salvaguardare lo spazio senza frontiere interne, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione volta a garantire un approccio comune e coerente tra gli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(48) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare ***la sicurezza, la sostenibilità e*** l'efficienza del rimpatrio per salvaguardare lo spazio senza frontiere interne, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione volta a garantire un approccio comune e coerente tra gli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 514
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare l'efficienza del rimpatrio ***per salvaguardare lo spazio senza frontiere interne***, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione volta a garantire un approccio comune e coerente tra gli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(48) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare l'efficienza del rimpatrio, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione volta a garantire un approccio comune e coerente tra gli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 515
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(55 bis) Il presente regolamento rappresenta uno sforzo decisivo per istituire un sistema comune europeo di rimpatrio efficiente. La sua applicazione dovrebbe inizialmente essere limitata a un periodo di prova determinato per verificare se un approccio unificato produca nella pratica i risultati attesi. La

	prosecuzione dell'applicazione del presente regolamento oltre tale periodo dovrebbe essere subordinata a una valutazione positiva che ne dimostri l'efficacia e il valore aggiunto. Qualora tale efficacia non venga dimostrata e di conseguenza l'applicazione del regolamento non venga estesa, la gestione dei rimpatri tornerà di competenza degli Stati membri. Per salvaguardare la certezza del diritto in tale caso, gli Stati membri dovrebbero garantire di disporre dei quadri giuridici nazionali necessari per riprendere senza soluzione di continuità la gestione delle procedure di rimpatrio ed evitare un vuoto giuridico.

Or. en

Emendamento 516
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare***, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e degli obblighi applicabili ai sensi del diritto internazionale, anche in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani***.	1. Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare.

Or. en

Emendamento 517
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare***, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e degli obblighi applicabili ai sensi del diritto internazionale, anche in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani***.	1. Il presente regolamento istituisce un sistema comune ***completo*** per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare.

Or. en

Emendamento 518
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il*** presente ***regolamento istituisce un sistema comune*** per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, ***nel rispetto dei*** diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e ***degli*** obblighi applicabili ai sensi del diritto internazionale, anche in materia di protezione dei rifugiati ***e di*** diritti umani.	1. ***La*** presente ***direttiva stabilisce norme e procedure da applicare negli Stati membri che scelgano di attuare una politica*** per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, ***al fine di garantirne la conformità ai*** diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e ***agli*** obblighi applicabili ai sensi del diritto internazionale, anche in materia di protezione dei rifugiati***, accesso alla protezione per i richiedenti asilo e le persone apolidi, nonché rispetto dei*** diritti umani.

Or. en

Emendamento 519
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento ***istituisce un sistema comune*** per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno ***nell'Unione*** è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ***in particolare*** dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e degli obblighi applicabili ***ai sensi del diritto internazionale***, anche in materia di ***protezione dei rifugiati e di*** diritti umani.	1. ***Al fine di garantire un rimpatrio efficace dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare,*** il presente regolamento ***stabilisce norme e procedure comuni da applicare negli Stati membri*** per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno ***nel territorio degli Stati membri*** è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") ***e in quanto principi generali del diritto dell'Unione,*** e degli obblighi ***internazionali*** applicabili, anche in materia di diritti umani.

Or. en

Emendamento 520
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, ***nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e degli obblighi applicabili ai sensi del diritto internazionale, anche in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani***.	1. Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, ***al fine di sostenere gli Stati membri nella gestione della migrazione irregolare***.

Or. en

Emendamento 521
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e degli obblighi applicabili ai sensi del diritto internazionale***, anche in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani***.	1. Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e degli obblighi applicabili ai sensi del diritto internazionale.

Or. fr

Emendamento 522
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e degli obblighi applicabili ai sensi del diritto internazionale, anche in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 523

Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi ***il*** cui ***soggiorno*** nell'Unione è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e degli obblighi applicabili ai sensi del diritto internazionale, anche in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani.	1. Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi ***la*** cui ***presenza*** nell'Unione è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e degli obblighi applicabili ai sensi del diritto internazionale, anche in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani.

Or. en

Emendamento 524
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'obiettivo del presente regolamento è garantire il rimpatrio e la riammissione efficaci dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in linea con l'approccio globale di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettera h), e all'articolo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1351.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 525
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'obiettivo del presente regolamento è garantire ***il rimpatrio e la riammissione*** efficaci ***dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in linea con l'approccio globale di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettera h), e all'articolo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1351***.	2. L'obiettivo del presente regolamento è ***consentire agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per*** garantire ***rimpatri*** efficaci.

Or. en

Emendamento 526
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'obiettivo del presente regolamento è garantire ***il rimpatrio e la riammissione*** efficaci ***dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in linea con l'approccio globale di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettera h), e all'articolo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1351***.	2. L'obiettivo del presente regolamento è ***consentire agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per*** garantire ***rimpatri*** efficaci.

Or. en

Emendamento 527
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'obiettivo del presente regolamento è garantire il rimpatrio e la riammissione efficaci dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***, in linea***	2. L'obiettivo del presente regolamento è garantire il rimpatrio e la riammissione efficaci dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

con l'approccio globale di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettera h), e all'articolo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1351.

Or. en

Emendamento 528
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'obiettivo del presente regolamento è garantire il rimpatrio e la riammissione efficaci dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in linea con l'approccio globale di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettera h), e all'articolo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1351.	2. L'obiettivo del presente regolamento è garantire ***il rispetto dell'obbligo di lasciare il territorio dell'Unione europea e*** il rimpatrio e la riammissione efficaci dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in linea con l'approccio globale di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettera h), e all'articolo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1351.

Or. en

Emendamento 529
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***L'obiettivo del*** presente regolamento ***è garantire il rimpatrio e la riammissione efficaci dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in linea con l'approccio globale di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettera h), e all'articolo 5, lettera e), del regolamento (UE)***	2. ***Il*** presente regolamento ***istituisce il quadro giuridico per un sistema comune ed efficace per i rimpatri a livello dell'Unione***. ***Tale sistema comprende i seguenti elementi:***

2024/1351.

Or. en

Emendamento 530
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'obiettivo del presente regolamento è garantire il rimpatrio ***e la riammissione efficaci*** dei cittadini di paesi terzi ***il cui soggiorno*** è irregolare, in linea con l'approccio globale di cui all'articolo 3***,*** all'articolo 4, lettera h)***, e all'articolo 5, lettera e)***, del regolamento (UE) 2024/1351.	2. L'obiettivo del presente regolamento è garantire il rimpatrio ***efficace, dignitoso e sostenibile*** dei cittadini di paesi terzi ***la cui presenza nel territorio di uno Stato membro*** è irregolare, in linea con l'approccio globale di cui all'articolo 3 ***e*** all'articolo 4, lettera h), del regolamento (UE) 2024/1351.

Or. en

Motivazione

Affinché un rimpatrio sia efficace, è chiaro che la persona dovrà essere riammessa. La riammissione fa parte della procedura di rimpatrio. L'articolo 5, lettera e), riguarda il rimpatrio attraverso la politica esterna dell'UE. La base giuridica della presente proposta non disciplina la politica esterna.

Emendamento 531
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'obiettivo del presente regolamento è garantire il rimpatrio e la riammissione ***efficaci*** dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ***in linea con l'approccio globale di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettera h), e all'articolo 5,***	2. L'obiettivo del presente regolamento è garantire il rimpatrio e la riammissione ***dignitosi, sicuri e sostenibili*** dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ***a seguito di una procedura esaustiva ed equa volta a determinare il***

lettera e), del regolamento (UE) 2024/1351.	***loro diritto di soggiorno nell'UE***.

Or. en

Emendamento 532
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a. una procedura comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione;

Or. en

Emendamento 533
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b. un sistema reciproco di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 534
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c. un meccanismo di cooperazione in materia di rimpatrio per valutare e garantire sistematicamente la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione dei propri cittadini;

Or. en

Emendamento 535
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'obiettivo del presente regolamento è garantire il rimpatrio e la riammissione rapidi ed efficaci dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, contribuendo in tal modo alla gestione globale della migrazione di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettera h), e all'articolo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1351.

Or. en

Emendamento 536
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano disposizioni più favorevoli alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica o all'ulteriore miglioramento della velocità e

dell'efficienza del processo di rimpatrio e allontanamento.

Or. en

Emendamento 537
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri applicano norme minime di procedura uniformi e vincolanti in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, al fine di evitare differenze nelle procedure nazionali che compromettano la coerenza del sistema comune di rimpatrio.

Or. hr

Emendamento 538
Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica o all'ulteriore miglioramento della rapidità e dell'efficienza del processo di rimpatrio e allontanamento.
	Qualora uno Stato membro stabilisca che l'applicazione di specifiche disposizioni del presente regolamento costituisce una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sua sicurezza nazionale o per il mantenimento dell'ordine pubblico, può

adottare misure per limitare l'ambito di applicazione di tali disposizioni. Lo Stato membro notifica alla Commissione e al Consiglio le misure adottate, fornendo una panoramica delle azioni e una giustificazione per tali azioni.

Or. en

Emendamento 539
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 540
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 541
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi ***il*** cui ***soggiorno*** nel territorio degli Stati membri è irregolare.	1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi ***la*** cui ***presenza*** nel territorio degli Stati membri è irregolare.

Or. en

Emendamento 542
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 543
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Fatto salvo il paragrafo 2 ter del presente articolo, il presente regolamento non si applica ai cittadini di paesi terzi che:
	a. sono respinti alle frontiere esterne conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399;
	b. sono fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento illegale via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto

un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;

c. sono sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità con la legislazione nazionale;

d. sono sottoposti a una procedura di estradizione;

e. rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale.

Or. en

Emendamento 544
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, il presente regolamento non si applica ai cittadini di paesi terzi che:
	a. sono respinti alle frontiere esterne conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399;
	b. sono fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento illegale via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;
	c. sono sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità con la legislazione nazionale;

d. sono sottoposti a una procedura di estradizione;

e. rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale.

Or. en

Emendamento 545
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento lascia impregiudicato il regolamento (UE) 2024/1351.

Or. en

Emendamento 546
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Uno Stato membro può decidere di applicare il presente regolamento a una o più delle categorie di cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 4, lettere a), b), c) ed e). In tali casi, il presente regolamento si applica a tali categorie di cittadini di paesi terzi a decorrere dalla data in cui lo Stato membro notifica la sua decisione agli altri Stati membri e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 547
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Uno Stato membro può decidere di applicare il presente regolamento a una o più delle categorie di cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 4, lettere a), b), c) ed e). In tali casi, il presente regolamento si applica a tali categorie di cittadini di paesi terzi a decorrere dalla data in cui lo Stato membro notifica la sua decisione agli altri Stati membri e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 548
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di stabilire che il soggiorno irregolare costituisca di per sé un reato ai sensi del loro diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 549
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Quando uno Stato membro decide di applicare il presente regolamento ai cittadini di paesi terzi che sono sottoposti a rimpatrio come sanzione penale, gli articoli 7, 9 e 10 non si applicano.

Or. en

Emendamento 550
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Quando uno Stato membro decide di applicare il presente regolamento ai cittadini di paesi terzi che sono sottoposti a rimpatrio come sanzione penale, gli articoli 7, 9 e 10 non si applicano.

Or. en

Emendamento 551
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento conformemente al paragrafo 4, lettere a) e b), gli Stati membri provvedono affinché il loro trattamento e livello di protezione non siano meno favorevoli di quanto previsto all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, all'articolo 14, paragrafo 2,

	all'articolo 14, paragrafo 6, lettere c) ed e), all'articolo 34, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 35.

Or. en

Emendamento 552
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Deroghe	
1. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente regolamento per i seguenti cittadini di paesi terzi:	
a. quelli respinti alle frontiere esterne conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399;	
b. quelli fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento illegale via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro.	
2. Quando applicano deroghe a norma del paragrafo 1, gli Stati membri si basano sul diritto nazionale per provvedere al rimpatrio di tali categorie di cittadini di paesi terzi e rispettano il principio di non respingimento. Si applicano gli articoli seguenti: articolo 12, paragrafi 4 e 5, articolo 14, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 6, lettere c) ed e), articoli 34 e 35.	

Or. en

Emendamento 553
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Deroghe	
1. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente regolamento per i seguenti cittadini di paesi terzi:	
a. quelli respinti alle frontiere esterne conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399;	
b. quelli fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento illegale via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro.	
2. Quando applicano deroghe a norma del paragrafo 1, gli Stati membri si basano sul diritto nazionale per provvedere al rimpatrio di tali categorie di cittadini di paesi terzi e rispettano il principio di non respingimento. Si applicano gli articoli seguenti: articolo 12, paragrafi 4 e 5, articolo 14, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 6, lettere c) ed e), articoli 34 e 35.	

Or. en

Emendamento 554
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 3	***soppresso***
Deroghe	
1. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente regolamento per i seguenti cittadini di paesi terzi:	
a. quelli respinti alle frontiere esterne conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399;	
b. quelli fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento illegale via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro.	
2. Quando applicano deroghe a norma del paragrafo 1, gli Stati membri si basano sul diritto nazionale per provvedere al rimpatrio di tali categorie di cittadini di paesi terzi e rispettano il principio di non respingimento. Si applicano gli articoli seguenti: articolo 12, paragrafi 4 e 5, articolo 14, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 6, lettere c) ed e), articoli 34 e 35.	

Or. en

Emendamento 555
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente regolamento per i seguenti cittadini di paesi terzi:	***soppresso***
a. quelli respinti alle frontiere esterne conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399;	

b. quelli fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento illegale via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 556
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. quelli respinti alle frontiere esterne conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399***;***	a. quelli respinti alle frontiere esterne conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399**.**

Or. en

Emendamento 557
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. quelli fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento illegale via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le persone che rientrano in questa categoria rientrano anche nell'ambito di applicazione del regolamento sugli accertamenti. Tale regolamento prevede, tra l'altro, la loro identificazione e il loro successivo deferimento alle procedure di asilo o di rimpatrio. Non c'è assolutamente alcun motivo per cui non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'attuale regolamento, se non sono incanalati verso la procedura di asilo.

Emendamento 558
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis. quelli che sono sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, così come definito dalla legislazione nazionale, o sottoposti a una procedura di estradizione.

Or. en

Emendamento 559
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis. quelli che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale.

Or. en

Emendamento 560
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter. quelli che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale.

Or. en

Emendamento 561
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. quelli respinti alle frontiere interne conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399, in caso di reintroduzione temporanea di controlli alle frontiere interne alle condizioni stabilite nel capo II del titolo III di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 562
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando applicano ***deroghe*** a norma del paragrafo 1, gli Stati membri si basano sul diritto nazionale per provvedere al rimpatrio di tali categorie di cittadini di paesi terzi e rispettano il principio di non respingimento. Si applicano gli articoli seguenti: articolo 12, paragrafi 4 e 5, articolo 14, ***paragrafo*** 2***, articolo 14,***	2. Quando applicano ***una deroga*** a norma del paragrafo 1, gli Stati membri si basano sul diritto nazionale per provvedere al rimpatrio di tali categorie di cittadini di paesi terzi e rispettano il principio di non respingimento. Si applicano gli articoli seguenti: articolo 12, paragrafi ***3 [valutazione del rispetto del principio di***

paragrafo 6, lettere c) ed e), articoli 34 e 35.	***non respingimento],*** 4 ***[misure coercitive]*** e 5 ***[orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea]***, articolo 14, ***paragrafi 1 [principio di non respingimento],*** 2 ***[rinvio dell'allontanamento] e*** 6, lettere ***a) [necessità basilari],*** c) ***[prestazioni sanitarie d'urgenza]*** ed e) ***[esigenze particolari delle persone vulnerabili]***, articoli 34 ***[condizioni di trattenimento]*** e 35 ***[condizioni di trattenimento dei minori e delle famiglie]***.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone che alcune disposizioni si applichino anche alle categorie di persone esentate disciplinate dal diritto nazionale. Tali disposizioni devono essere ampliate per garantire la coerenza degli approcci degli Stati membri in materia di rimpatrio e condizioni di parità per tutti i rimpatriandi e tutti gli Stati membri.

Emendamento 563
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando applicano deroghe a norma del paragrafo 1, gli Stati membri ***si basano sul*** diritto nazionale ***per provvedere al rimpatrio di tali categorie di cittadini di paesi terzi e rispettano il principio di non respingimento***. ***Si applicano gli articoli seguenti: articolo 12, paragrafi 4 e 5, articolo 14, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 6, lettere c) ed e), articoli 34 e 35.***	2. Quando applicano deroghe a norma del paragrafo 1, gli Stati membri ***definiscono nel*** diritto nazionale ***le procedure applicabili***.

Or. en

Emendamento 564
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando applicano deroghe a norma del paragrafo 1, gli Stati membri si basano sul diritto nazionale per provvedere al rimpatrio di tali categorie di cittadini di paesi terzi ***e rispettano il principio di non respingimento***. ***Si applicano gli articoli seguenti: articolo 12, paragrafi 4 e 5, articolo 14, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 6, lettere c) ed e), articoli 34 e 35.***	2. Quando applicano deroghe a norma del paragrafo 1, gli Stati membri si basano sul diritto nazionale per provvedere al rimpatrio di tali categorie di cittadini di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 565
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando applicano deroghe a norma del paragrafo 1, gli Stati membri si basano sul diritto nazionale per provvedere al rimpatrio di tali categorie di cittadini di paesi terzi ***e rispettano il principio di non respingimento***. ***Si applicano gli articoli seguenti: articolo 12, paragrafi 4 e 5, articolo 14, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 6, lettere c) ed e), articoli 34 e 35.***	2. Quando applicano deroghe a norma del paragrafo 1, gli Stati membri si basano sul diritto nazionale per provvedere al rimpatrio di tali categorie di cittadini di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 566
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando applicano deroghe a norma del paragrafo 1, gli Stati membri si basano sul diritto nazionale per provvedere al rimpatrio di tali categorie di cittadini di paesi terzi ***e rispettano il principio di non respingimento***. ***Si applicano gli articoli seguenti: articolo 12, paragrafi 4 e 5, articolo 14, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 6, lettere c) ed e), articoli 34 e 35.***	2. Quando applicano deroghe a norma del paragrafo 1, gli Stati membri si basano sul diritto nazionale per provvedere al rimpatrio di tali categorie di cittadini di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 567
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "***soggiorno*** irregolare": la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;	(2) "***presenza*** irregolare": la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 568
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "soggiorno irregolare": la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 569
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "soggiorno irregolare": la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 570
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) "rimpatriando": il cittadino di

paese terzo la cui presenza sul territorio di uno Stato membro è irregolare e che è soggetto a una decisione di rimpatrio esecutiva;

Or. en

Motivazione

Cfr. regolamento (UE) 2019/1896 (Frontex), articolo 2, punto 26, leggermente adattato.

Emendamento 571
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni;

Or. en

Emendamento 572
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) "apolide": una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione.

Or. en

Motivazione

Definizione di apolide ai sensi dell'articolo 3, punto 15, del regolamento (UE) 2024/1348 (APR) e articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2024/1356 (accertamenti).

Emendamento 573
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "paese di rimpatrio": uno dei paesi seguenti:	(3) "paese di rimpatrio": ***fatto salvo l'ordine in cui possono applicarsi,*** uno dei paesi seguenti:

Or. en

Emendamento 574
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "paese di ***rimpatrio***": uno dei paesi seguenti:	(3) "paese di ***trasferimento***": uno dei paesi seguenti:

Or. en

Motivazione

Poiché il paese verso cui la persona viene inviata è sconosciuto, potrebbe trattarsi non di un rimpatrio, ma di un trasferimento.

Emendamento 575
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un paese terzo nel quale il cittadino di paese terzo aveva dimora abituale ***ufficiale***;	b) un paese terzo nel quale il cittadino di paese terzo aveva ***precedente*** dimora abituale;

Or. en

Emendamento 576
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) un paese terzo di transito nel percorso verso l'Unione conformemente ad accordi o intese di riammissione dell'Unione o degli Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 577
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) un paese terzo di transito nel percorso verso l'Unione conformemente ad accordi o intese di riammissione dell'Unione o degli Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 578
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) un paese terzo, diverso da quelli di cui alle lettere a), b) e g), in cui il cittadino di paese terzo ha il diritto di entrare e risiedere;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 579
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) un paese terzo, diverso da quelli di cui alle lettere a), b) e g), in cui il cittadino di paese terzo ha il diritto di entrare e risiedere;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 580
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) un paese terzo, diverso da quelli di cui alle lettere a)***,*** b) ***e g)***, in cui il cittadino di paese terzo ha il diritto di entrare e risiedere;	d) un paese terzo, diverso da quelli di cui alle lettere a) ***e*** b), in cui il cittadino di paese terzo ha il diritto di entrare e risiedere ***e verso il quale il cittadino di paese terzo chiede volontariamente di fare ritorno***;

Or. en

Emendamento 581
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) un paese terzo, diverso da quelli di cui alle lettere a)**,** b) ***e g)***, in cui il cittadino di paese terzo ha il diritto di entrare e risiedere;	d) un paese terzo, diverso da quelli di cui alle lettere a) ***e*** b), in cui il cittadino di paese terzo ha il diritto di entrare e risiedere;

Or. en

Motivazione

Per coerenza, dal momento che la lettera g) è soppressa.

Emendamento 582
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) un paese terzo, diverso da quelli di cui alle lettere a)**,** b) ***e g)***, in cui il cittadino di paese terzo ha il diritto di entrare e risiedere;	d) un paese terzo, diverso da quelli di cui alle lettere a) ***e*** b), in cui il cittadino di paese terzo ha il diritto di entrare e risiedere;

Or. en

Emendamento 583
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) un paese terzo sicuro in relazione al quale la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo	***soppresso***

è stata respinta per inammissibilità, a norma dell'articolo 59, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1348;

Or. en

Emendamento 584
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) un paese terzo sicuro in relazione al quale la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo è stata respinta per inammissibilità, a norma dell'articolo 59, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1348;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 585
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) un paese terzo sicuro in relazione al quale la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo è stata respinta per inammissibilità, a norma dell'articolo 59, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1348;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'articolo 59 del regolamento sulla procedura di asilo stabilisce le condizioni alle quali un paese terzo può essere considerato un paese terzo sicuro ai fini di una domanda di asilo. Le

condizioni per l'applicazione del concetto a una decisione di rimpatrio devono continuare a sussistere. In particolare, al fine di garantire un rimpatrio efficace, sostenibile e dignitoso, il cittadino di un paese terzo deve intrattenere un legame con tale paese terzo sicuro che renda ragionevole il suo ritorno in tale paese. In assenza del suddetto legame, il rimpatrio sarà probabilmente inefficace, non sostenibile e non dignitoso.

Emendamento 586
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il paese di primo asilo in relazione al quale la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo è stata respinta per inammissibilità, a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'articolo 58 del regolamento sulla procedura di asilo stabilisce le condizioni alle quali un paese terzo può essere considerato un paese di primo asilo. Le condizioni per l'applicazione del concetto a una decisione di rimpatrio devono continuare a sussistere. In particolare, per garantire un rimpatrio efficace, sostenibile e dignitoso, deve essere chiaro alle autorità che effettuano il rimpatrio che i cittadini di paesi terzi interessati potranno continuare ad avvalersi della protezione loro concessa prima che si recassero nell'Unione.

Emendamento 587
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il paese di primo asilo in relazione al quale la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo è stata respinta per inammissibilità, a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, del	***soppresso***

regolamento (UE) 2024/1348;

Or. en

Emendamento 588
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il paese di primo asilo in relazione al quale la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo è stata respinta per inammissibilità, a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 589
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) un paese terzo con il quale esiste un accordo o un'intesa sulla cui base il cittadino di paese terzo è accettato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il commercio di migranti prospettato da questa aggiunta non comporterà alcun vantaggio geopolitico per l'UE. Non è stato individuato alcun paese terzo che accetti di accogliere i rimpatriandi. Non sono fornite garanzie riguardo alla sorte delle persone da inviare in tali paesi terzi e la sostenibilità di tali rimpatri è altamente dubbia.

Emendamento 590
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) un paese terzo con il quale esiste un accordo o un'intesa sulla cui base il cittadino di paese terzo è accettato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 591
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) un paese terzo con il quale esiste un accordo o un'intesa sulla cui base il cittadino di paese terzo è accettato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 592
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) un paese terzo con il quale esiste un accordo o un'intesa sulla cui base il cittadino di paese terzo è accettato, conformemente all'articolo 17 del presente	g) un paese terzo***, diverso da quello di cui alle lettere a), b) e d),*** con il quale esiste un accordo o un'intesa sulla cui base il cittadino di paese terzo è accettato,

regolamento.	conformemente all'articolo 17 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 593
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "decisione di rimpatrio": una decisione amministrativa o giudiziaria che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e imponga o attesti l'obbligo di lasciare ***l'Unione europea***;	(4) "decisione di rimpatrio": ***un atto amministrativo o giudiziario o*** una decisione amministrativa o giudiziaria che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e imponga o attesti l'obbligo di lasciare ***il territorio degli Stati membri***;

Or. en

Emendamento 594
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "decisione di rimpatrio": una decisione amministrativa o giudiziaria che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e imponga o attesti l'obbligo di lasciare l'Unione europea;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 595
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "decisione di rimpatrio": una decisione amministrativa o giudiziaria che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e imponga o attesti l'obbligo di lasciare l'Unione europea;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 596
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "decisione di rimpatrio": una decisione amministrativa o giudiziaria che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e imponga o attesti l'obbligo di lasciare l'Unione europea;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 597
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) "rimpatrio": un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare:
	a) che rimpatria volontariamente ai sensi del punto 6; oppure

	b) che viene allontanato, dalle autorità competenti, dal territorio degli Stati membri verso un paese di rimpatrio di cui al primo comma, punto 3;

Or. en

Emendamento 598
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) "decisione di allontanamento": una decisione o un atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari che il cittadino di paese terzo può essere allontanato verso uno o più paesi di rimpatrio di cui al punto 3;

Or. en

Emendamento 599
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "allontanamento": l'esecuzione della decisione di rimpatrio da parte delle autorità competenti mediante il trasporto fisico fuori dal territorio dello Stato membro;	(5) "allontanamento": l'esecuzione della decisione di rimpatrio ***o di un provvedimento di allontanamento*** da parte delle autorità competenti mediante il trasporto fisico fuori dal territorio dello Stato membro;

Or. en

Emendamento 600

Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "allontanamento": l'esecuzione della decisione di rimpatrio da parte delle autorità competenti mediante il trasporto fisico fuori dal territorio ***dello Stato membro***;	(5) "allontanamento": l'esecuzione della decisione di rimpatrio da parte delle autorità competenti mediante il trasporto fisico fuori dal territorio ***degli Stati membri***;

Or. en

Emendamento 601
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "rimpatrio volontario": ***l'adempimento, da parte del*** cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare***, dell'***obbligo di ***lasciare il territorio degli Stati membri*** entro ***la data stabilita*** nella decisione ***di rimpatrio a norma dell'articolo 13 del presente regolamento***;	(6) "rimpatrio volontario": ***uscita dal territorio degli Stati membri in modo autonomo, con o senza assistenza, e senza ricorrere all'allontanamento, da parte di:*** ***- un*** cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare ***nei confronti del quale non è stata ancora emessa una decisione formale di rimpatrio; oppure*** ***- un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare che ottempera all'***obbligo di ***partire*** entro ***o successivamente al termine per la partenza volontaria stabilito*** nella decisione;

Or. en

Emendamento 602
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "***rimpatrio volontario***": l'***adempimento***, da parte del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ***dell'obbligo*** di lasciare il territorio degli Stati membri ***entro la data stabilita nella decisione*** di rimpatrio ***a norma dell'articolo 13 del presente regolamento***;	(6) "***partenza volontaria***": l'***accettazione***, da parte del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, di lasciare il territorio degli Stati membri ***in qualsiasi fase della procedura*** di rimpatrio***, quale conseguenza di una decisione informata, adottata liberamente dalla persona interessata in assenza di qualsiasi pressione fisica, psicologica o materiale***;

Or. en

Emendamento 603
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "rimpatrio volontario": l'adempimento, da parte del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, dell'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri entro la data stabilita ***nella decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 13 del presente regolamento***;	(6) "rimpatrio volontario": l'adempimento, da parte del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, dell'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri entro la data stabilita ***dalle autorità competenti***;

Or. en

Emendamento 604
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "rimpatrio ***volontario***": l'adempimento, da parte del cittadino di paese terzo ***il*** cui ***soggiorno*** è irregolare, dell'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri entro la data stabilita nella decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 13 del presente regolamento;	(6) "rimpatrio ***accettato***": l'adempimento, da parte del cittadino di paese terzo ***la*** cui ***presenza*** è irregolare, dell'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri entro la data stabilita nella decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 13 del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Poiché il rimpatrio sarà effettuato in ottemperanza a un obbligo giuridico, non può essere descritto come volontario. Si tratta dell'accettazione di tale obbligo e la definizione dovrebbe rispecchiare questo aspetto.

Emendamento 605
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "***rimpatrio volontario***": l'adempimento, da parte del cittadino di paese terzo ***il cui soggiorno è irregolare***, dell'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri entro la data stabilita nella decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 13 del presente regolamento;	(6) "***partenza volontaria***": l'adempimento, da parte del cittadino di paese terzo ***interessato***, dell'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri entro la data stabilita nella decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 13 del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 606
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) "minore non accompagnato": il minore che entra nel territorio dello Stato

	membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio dello Stato membro;

Or. en

Emendamento 607
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) "familiare": il genitore, il fratello, il coniuge adulto, lo zio, la zia o il nonno di un minore non accompagnato;

Or. en

Emendamento 608
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "fuga": ***l'azione per cui il*** cittadino di paese terzo ***non rimane*** a disposizione delle competenti autorità ***amministrative o*** giudiziarie, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del cittadino di paese terzo;	(7) "***rischio di*** fuga": ***la comprovata sussistenza, in un caso individuale, di motivi fondati su criteri specifici e oggettivi, rigorosamente definiti dalla legge, per ritenere che un*** cittadino di paese terzo ***sottoposto a procedure di rimpatrio possa non rimanere*** a disposizione delle competenti autorità giudiziarie, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla

volontà del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 609
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "fuga": l'azione per cui il cittadino di paese terzo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie***, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del cittadino di paese terzo***;	(7) "fuga": l'azione per cui il cittadino di paese terzo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie;

Or. en

Emendamento 610
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "fuga": l'azione per cui il cittadino di paese terzo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie***, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del cittadino di paese terzo***;	(7) "fuga": l'azione per cui il cittadino di paese terzo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie;

Or. en

Emendamento 611

François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "fuga": l'azione per cui il cittadino di paese terzo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie***, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del cittadino di paese terzo***;	(7) "fuga": l'azione per cui il cittadino di paese terzo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie;

Or. en

Emendamento 612
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "fuga": l'azione per cui il cittadino di paese terzo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie***, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del cittadino di paese terzo***;	(7) "fuga": l'azione per cui il cittadino di paese terzo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie;

Or. en

Motivazione

Gli esempi sono contenuti nei considerando e non nelle definizioni.

Emendamento 613
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato;	(8) "divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario ***che accompagni una decisione di rimpatrio e*** che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato;

Or. en

Emendamento 614
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato;	(8) "divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato ***e che accompagni una decisione di rimpatrio***;

Or. en

Motivazione

Conformemente all'attuale direttiva rimpatri, articolo 3, punto 6. L'emissione di un divieto di ingresso dovrebbe accompagnare una decisione di rimpatrio. I divieti d'ingresso individuali successivi a una partenza volontaria servono solo ad aggiungere burocrazia alle frontiere e a scoraggiare le partenze volontarie.

Emendamento 615
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato;	(8) "divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato ***o a vita***;

Or. en

Emendamento 616
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri ***per un periodo determinato***;	(8) "divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 617
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri ***per un periodo determinato***;	(8) "divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 618
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "procedura di riammissione": tutte le azioni svolte da un'autorità competente o, ove del caso, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Frontex"), in relazione alla conferma della cittadinanza di un cittadino di paese terzo, al rilascio di un documento di viaggio per il cittadino di paese terzo e all'organizzazione di un'operazione di rimpatrio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 619
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "procedura di riammissione": tutte le azioni svolte da un'autorità competente o, ove del caso, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Frontex"), in relazione alla conferma della cittadinanza di un cittadino di paese terzo, al rilascio di un documento di viaggio per il cittadino di paese terzo e all'organizzazione di ***un'operazione di*** rimpatrio;	(9) "procedura di riammissione": tutte le azioni svolte da un'autorità competente o, ove del caso, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Frontex"), in relazione alla conferma della cittadinanza di un cittadino di paese terzo, al rilascio di un documento di viaggio per il cittadino di paese terzo e all'organizzazione di ***un*** rimpatrio;

Or. en

Emendamento 620
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "domanda di riammissione": una richiesta di riammissione presentata da un'autorità competente a un'autorità competente di un paese terzo, consistente in una richiesta di conferma della cittadinanza e in una richiesta di rilascio di un documento di viaggio, se del caso;	(10) "domanda di riammissione": una richiesta di riammissione presentata da un'autorità competente ***o, se del caso, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Frontex"),*** a un'autorità competente di un paese terzo, consistente in una richiesta di conferma della cittadinanza e in una richiesta di rilascio di un documento di viaggio, se del caso;

Or. en

Emendamento 621
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "operazione di rimpatrio": un'operazione organizzata o coordinata da un'autorità competente mediante la quale sono rimpatriati cittadini di paesi terzi da uno o più Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 622
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "operazione di rimpatrio": un'operazione organizzata o coordinata da un'autorità competente mediante la quale sono rimpatriati cittadini di paesi terzi da	(11) "operazione di rimpatrio": un'operazione organizzata o coordinata da un'autorità competente ***o sostenuta dall'Agenzia europea della guardia di***

uno o più Stati membri;	***frontiera e costiera (Frontex)*** mediante la quale sono rimpatriati cittadini di paesi terzi da uno o più Stati membri;

Or. en

Emendamento 623
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "operazione di rimpatrio": un'operazione organizzata o coordinata da un'autorità competente mediante la quale sono rimpatriati cittadini di paesi terzi da uno o più Stati membri;	(11) "operazione di rimpatrio": un'operazione organizzata o coordinata da un'autorità competente ***o sostenuta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)*** mediante la quale sono rimpatriati cittadini di paesi terzi da uno o più Stati membri;

Or. en

Emendamento 624
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "operazione di rimpatrio": un'operazione organizzata o coordinata da un'autorità competente ***mediante la*** quale sono rimpatriati ***cittadini di paesi terzi*** da uno o più Stati membri;	(11) "operazione di rimpatrio": un'operazione organizzata o coordinata da un'autorità competente ***nell'ambito della*** quale sono rimpatriati ***i rimpatriandi*** da uno o più Stati membri***, in modo forzato o su base volontaria, indipendentemente dal mezzo di trasporto***;

Or. en

Motivazione

Più strettamente allineato alla definizione di operazione di rimpatrio di cui all'articolo 2, punto 27, del regolamento (UE) 2019/1896.

Emendamento 625
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) "strumento di riammissione": uno strumento giuridicamente vincolante o non vincolante, contenente disposizioni sulla cooperazione tra uno Stato membro o l'Unione e un paese terzo in merito alla procedura di riammissione, quali accordi o intese internazionali in materia di riammissione o di altro tipo;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il termine "strumento di riammissione" è utilizzato una sola volta nel dispositivo del testo. In tali circostanze, non è richiesta alcuna definizione.

Emendamento 626
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) "strumento di riammissione": uno strumento giuridicamente vincolante ***o non vincolante***, contenente disposizioni sulla cooperazione tra uno Stato membro o l'Unione e un paese terzo in merito alla procedura di riammissione, quali accordi ***o intese*** internazionali in materia di	(12) "strumento di riammissione": uno strumento giuridicamente vincolante, contenente disposizioni sulla cooperazione tra uno Stato membro o l'Unione e un paese terzo in merito alla procedura di riammissione, ***comprese disposizioni a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi che ne sono***

riammissione o di altro tipo;	***destinatari,*** quali accordi internazionali in materia di riammissione o di altro tipo;

Or. en

Emendamento 627
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) "strumento di riammissione": uno strumento giuridicamente vincolante ***o non vincolante***, contenente disposizioni sulla cooperazione tra uno Stato membro o l'Unione e un paese terzo in merito alla procedura di riammissione, quali accordi ***o intese*** internazionali in materia di riammissione o di altro tipo;	(12) "strumento di riammissione": uno strumento giuridicamente vincolante, contenente disposizioni sulla cooperazione tra uno Stato membro o l'Unione e un paese terzo in merito alla procedura di riammissione, ***comprese disposizioni a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi che ne sono destinatari,*** quali accordi internazionali in materia di riammissione o di altro tipo;

Or. en

Emendamento 628
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno": qualsiasi documento rilasciato da uno Stato membro a un cittadino di paese terzo che autorizzi il soggiorno nel suo territorio, che non sia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) 2016/399 né un visto per soggiorno di lunga durata ai sensi dell'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2018/1860***, ad***	(13) "altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno": qualsiasi documento rilasciato da uno Stato membro a un cittadino di paese terzo che autorizzi il soggiorno nel suo territorio, che non sia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 né un visto per soggiorno di lunga durata ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 2018/1860.

eccezione del documento di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio[25].

[25] Direttiva (UE) 2024/1346. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj)
.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro perché un'autorizzazione che offre il diritto di soggiorno rilasciata a norma dell'articolo 29 del regolamento sulla procedura di asilo nel contesto di una domanda di asilo non debba essere inclusa in tale definizione.

Emendamento 629
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) "persone in situazione di vulnerabilità": persone confrontate ad una ridotta capacità di resistere, affrontare o riprendersi dalla violenza, dallo sfruttamento, dall'abuso o dalla violazione dei loro diritti a causa della presenza di fattori e circostanze a livello individuale, comunitario, familiare, strutturale e/o a livello situazionale che aumentano il rischio e l'esposizione a tali violenza, sfruttamento, abuso o violazione dei diritti o a causa dell'assenza di fattori che proteggono da tali violenza, sfruttamento, abuso e violazione dei diritti.

Or. en

Emendamento 630
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) "persone in situazione di vulnerabilità": persone aventi una ridotta capacità di resistere, affrontare o riprendersi dalla violenza, dallo sfruttamento, dall'abuso o dalla violazione dei loro diritti a causa della presenza di fattori e circostanze a livello individuale, comunitario, familiare, strutturale o situazionale che aumentano il rischio e l'esposizione a tali violenza, sfruttamento, abuso o violazione dei diritti o a causa dell'assenza di fattori che proteggono da tali violenza, sfruttamento, abuso e violazione dei diritti.

Or. en

Emendamento 631
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) "centro di rimpatrio interno": una struttura designata, chiusa e sicura per l'alloggio di cittadini di paesi terzi. Un centro di rimpatrio interno fornisce alloggio, vitto e servizi, che comprendono aree ricreative e servizi sanitari adeguati, con l'obiettivo di garantire condizioni di vita dignitose, gestendo nel contempo i rischi per

l'ordine pubblico e prevenendo la fuga.

Or. en

Emendamento 632
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) "persone vulnerabili": i minori, compresi i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie con figli minori, i senzatetto e le persone che hanno subito torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, nonché stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Or. en

Emendamento 633
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) "dati biometrici": i dati biometrici quali definiti all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2019/817;

Or. en

Motivazione

Raccomandato dal GEPD.

Emendamento 634
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) "immagine del volto": l'immagine del volto quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) 2024/1358;

Or. en

Motivazione

Raccomandato dal GEPD.

Emendamento 635
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) "minore": un cittadino di paese terzo o apolide di età inferiore a anni 18.

Or. en

Emendamento 636
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) "minore": il cittadino di paese terzo di età inferiore a 18 anni;

Or. en

Emendamento 637
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 quater) "minore non accompagnato": il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 638
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1– punto 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 quater) "dati relativi alle impronte digitali": i dati relativi alle impronte digitali quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera q), del regolamento (UE) 2024/1358.

Or. en

Motivazione

Raccomandato dal GEPD. L'Eurodac non si riferisce ai dati dattiloscopici, ma ai dati relativi alle impronte digitali.

Emendamento 639
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 quater) "minore": il cittadino di paese terzo di età inferiore a 16 anni.

Or. en

Emendamento 640
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 quinquies) "legame familiare protettivo": legami familiari comprovati riguardanti minori non accompagnati, in cui viene valutata la capacità di un parente di prendersi cura di un minore non accompagnato, anche nel caso in cui i membri della famiglia, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato risiedano legalmente in un paese terzo e il minore possa anch'egli risiedervi legalmente.

Or. en

Emendamento 641
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

"persone vulnerabili": i minori, compresi i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie con figli minori, i senzatetto e le persone che hanno subito torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, nonché stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 3, punto 9, della direttiva 2008/115/CE.

Emendamento 642
Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Gruppi vulnerabili
	1. Ove necessario e per tutta la durata della procedura di rimpatrio, si effettua una valutazione delle esigenze specifiche di un cittadino di paese terzo in caso di vulnerabilità, a norma del capo IV della direttiva (UE) 2024/1346 e in linea con il regolamento (UE) 2024/1348. Tali vulnerabilità possono riguardare, tra l'altro:
	a) minori non accompagnati;
	b) famiglie con minori;
	c) persone che soffrono di gravi condizioni di salute o persone con disabilità, qualora il rimpatrio nel paese terzo comporti un rischio significativo per la loro salute o la mancanza di accesso alle cure mediche necessarie;
	d) vittime di traumi, torture o tratta di esseri umani, a meno che nel paese terzo esistano comprovabilmente strutture di

protezione e sostegno adeguate a rispondere alle loro esigenze specifiche e a prevenire la ritraumatizzazione o l'ulteriore sfruttamento;

e) persone anziane con esigenze di assistenza specifiche che non possono essere adeguatamente soddisfatte nel paese terzo;

f) persone LGBTIQ+ se vi sono fondati motivi di ritenere che correrebbero un rischio reale di persecuzione, discriminazione o violenza nel paese terzo a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere.

2. Qualora siano rilevate indicazioni di vulnerabilità, esigenze particolari o la necessità di garanzie procedurali, il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato, tenendo conto della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, tale sostegno è prestato da personale formato e qualificato per lavorare con i minori, in cooperazione con le autorità competenti per la protezione dei minori.

Or. en

Emendamento 643
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Non respingimento, interesse superiore del minore, vita familiare, condizioni di salute e persone vulnerabili
	In sede di attuazione del presente regolamento, gli Stati membri tengono debitamente conto dei seguenti elementi:
	a) l'interesse superiore del minore;

	b) la vita privata e familiare del cittadino di paese terzo interessato;
	c) le condizioni di salute del cittadino di paese terzo interessato;
	d) le vulnerabilità della persona di cui all'articolo 4 bis
	e rispettano il principio di non respingimento.

Or. en

Emendamento 644
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Diritti fondamentali	
In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali.	

Or. en

Emendamento 645
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***

Diritti fondamentali

In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 646
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Diritti fondamentali	
In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali.	

Or. en

Emendamento 647
Charlie Weimers, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Diritti fondamentali	
In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali.	

Or. en

Emendamento 648
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali.	In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, ***comprese la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, la convenzione europea dei diritti dell'uomo, la convenzione relativa allo status degli apolidi e la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,*** degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali***, nonché dell'interesse superiore del minore***.

Or. en

Emendamento 649

Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali.	In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali. ***In tale contesto, nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso un paese terzo in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.***

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 19 della Carta e considerando 11. Alla luce dei rischi derivanti dalla presente proposta, il divieto di respingimento deve essere ribadito negli articoli.

Emendamento 650
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, ***e*** dei diritti fondamentali.	In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, ***comprese la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, la convenzione europea dei diritti dell'uomo e la convenzione sui diritti dell'infanzia e***

dell'adolescenza, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, dei diritti fondamentali ***e del principio dell'interesse superiore del minore***.

Or. en

Emendamento 651
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Vulnerabilità
	1. Ove necessario, gli Stati membri valutano se un cittadino di paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio si trovi in una situazione di vulnerabilità, sia vittima di tortura o abbia esigenze particolari o necessiti di garanzie procedurali particolari ai sensi della direttiva sulle condizioni di accoglienza e del regolamento sulla procedura di asilo.
	2. Se vi sono indicazioni di vulnerabilità, esigenze particolari o garanzie procedurali, il cittadino di paese terzo interessato riceve sostegno tempestivo e adeguato in considerazione della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato da personale appositamente formato e qualificato, e in cooperazione con le autorità per la protezione dei minori.

Or. en

Emendamento 652
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Capo II – sezione 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Avvio della procedura di rimpatrio	***soppresso***
Individuazione e controlli iniziali	
1. Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci e proporzionate per individuare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare al fine di svolgere la procedura di rimpatrio ed eventuali verifiche aggiuntive necessarie, comprese quelle in materia di vulnerabilità e di sicurezza.	
2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti si basano su precedenti controlli effettuati in relazione a cittadini di paesi terzi, compresi gli accertamenti a norma del regolamento (UE) 2024/1356 o controlli equivalenti a norma del diritto nazionale.	
3. Ove necessario, possono essere effettuate ulteriori verifiche di sicurezza per eseguire la procedura di rimpatrio a norma del presente regolamento, sulla base di una valutazione del rischio e di criteri oggettivi stabiliti dal diritto nazionale.	

Or. en

Emendamento 653
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Individuazione e controlli iniziali	
1. Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci e proporzionate per individuare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel	

loro territorio è irregolare al fine di svolgere la procedura di rimpatrio ed eventuali verifiche aggiuntive necessarie, comprese quelle in materia di vulnerabilità e di sicurezza.

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti si basano su precedenti controlli effettuati in relazione a cittadini di paesi terzi, compresi gli accertamenti a norma del regolamento (UE) 2024/1356 o controlli equivalenti a norma del diritto nazionale.

3. Ove necessario, possono essere effettuate ulteriori verifiche di sicurezza per eseguire la procedura di rimpatrio a norma del presente regolamento, sulla base di una valutazione del rischio e di criteri oggettivi stabiliti dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 654
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Individuazione e controlli iniziali	***Identificazione delle persone in situazione di vulnerabilità***

Or. en

Emendamento 655
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*

Individuazione e controlli iniziali	Controlli iniziali

Or. en

Emendamento 656
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci e proporzionate per individuare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare al fine di svolgere la procedura di rimpatrio ed eventuali verifiche aggiuntive necessarie, comprese quelle in materia di vulnerabilità e di sicurezza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 657
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci e proporzionate per individuare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare al fine di svolgere la procedura di rimpatrio ed eventuali verifiche aggiuntive necessarie, comprese quelle in materia di vulnerabilità e di sicurezza.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Considerate le disposizioni del regolamento sugli accertamenti, in particolare gli articoli 5 e 7, non vi è alcuna necessità o proporzionalità nell'imporre agli Stati membri di dare la caccia ai cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel loro territorio. Ciò equivarrebbe semplicemente a un'attività di polizia discriminatoria.

Emendamento 658
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***mettono in atto misure efficaci e proporzionate per individuare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare al fine di svolgere la procedura di rimpatrio ed eventuali verifiche aggiuntive necessarie, comprese quelle in materia di vulnerabilità e di sicurezza***.	1. ***Al momento dell'arresto di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare,*** gli Stati membri ***assicurano che siano effettuati controlli nei pertinenti sistemi nazionali e nel sistema d'informazione Schengen***.

Or. en

Emendamento 659
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci e proporzionate per individuare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare al fine di svolgere la procedura di rimpatrio ed eventuali verifiche aggiuntive necessarie, comprese quelle in materia di ***vulnerabilità*** e di sicurezza.	1. Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci e proporzionate per individuare ***e arrestare*** i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare al fine di svolgere la procedura di rimpatrio ed eventuali verifiche aggiuntive necessarie, comprese quelle in materia di ***identità*** e di sicurezza.

Or. en

Emendamento 660
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci e ***proporzionate*** per individuare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare al fine di svolgere la procedura di rimpatrio ed eventuali verifiche aggiuntive necessarie, comprese quelle in materia di vulnerabilità e di sicurezza.	1. Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci e ***proattive*** per individuare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare al fine di svolgere la procedura di rimpatrio ed eventuali verifiche aggiuntive necessarie, comprese quelle in materia di vulnerabilità e di sicurezza.

Or. en

Emendamento 661
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri valutano se un cittadino di paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio si trovi in una situazione di vulnerabilità, sia vittima di tortura o abbia esigenze particolari o necessiti di garanzie procedurali particolari ai sensi della direttiva sulle condizioni di accoglienza e del regolamento sulla procedura di asilo.

Or. en

Emendamento 662
Mary Khan

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, gli Stati membri possono, conformemente al diritto nazionale, istituire task force dedicate che contribuiscano all'individuazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero individuare in modo proattivo i cittadini di paesi terzi irregolari sul loro territorio. Questa aggiunta conferisce agli Stati membri la flessibilità di dedicare una task force specifica (polizia, esercito, investigatori privati, ad esempio) che li aiuti a individuare i migranti irregolari.

Emendamento 663
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti si basano su precedenti controlli effettuati in relazione a cittadini di paesi terzi, compresi gli accertamenti a norma del regolamento (UE) 2024/1356 o controlli equivalenti a norma del diritto nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 664
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ai fini del paragrafo 1***, le autorità competenti si basano su precedenti controlli effettuati in relazione a ***cittadini di paesi terzi, compresi gli*** accertamenti a norma del regolamento (UE) 2024/1356 ***o controlli equivalenti a norma del diritto nazionale***.	2. ***Nel determinare se debba essere avviata una procedura di rimpatrio nei confronti di un cittadino di paese terzo la cui presenza sul territorio di uno Stato membro è irregolare***, le autorità competenti si basano su precedenti controlli effettuati in relazione a ***tale cittadino di paese terzo, in particolare i controlli effettuati nell'ambito di*** accertamenti a norma del regolamento (UE) 2024/1356.

Or. en

Motivazione

In linea con la soppressione del paragrafo 1.

Emendamento 665
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se vi sono indicazioni di vulnerabilità, esigenze particolari o garanzie procedurali, il cittadino di paese terzo interessato riceve sostegno tempestivo e adeguato in considerazione della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità per la protezione dei minori.

Or. en

Emendamento 666
Mélissa Camara

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ove necessario, possono essere effettuate ulteriori verifiche di sicurezza per eseguire la procedura di rimpatrio a norma del presente regolamento, sulla base di una valutazione del rischio e di criteri oggettivi stabiliti dal diritto nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 667
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ove necessario, possono essere effettuate ulteriori verifiche di sicurezza per eseguire la procedura di rimpatrio a norma del presente regolamento, ***sulla base di una valutazione del rischio e di criteri oggettivi stabiliti dal*** diritto nazionale.	3. Ove necessario, possono essere effettuate ulteriori verifiche di sicurezza per eseguire la procedura di rimpatrio a norma del presente regolamento, ***conformemente al*** diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 668
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Ana Miguel Pedro, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, le autorità competenti effettuano i necessari controlli nelle pertinenti banche dati dell'Unione e nazionali, a norma del

diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

Emendamento 669
Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1689.

Or. en

Emendamento 670
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. L'assenza di informazioni o di cooperazione da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo non ritarda le misure di individuazione di cui al paragrafo 1, né l'avvio della procedura di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 671
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Vulnerabilità
	Qualora il controllo preliminare delle vulnerabilità, condotto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1356, abbia individuato indicazioni di vulnerabilità o esigenze di accoglienza o procedurali particolari in relazione a un rimpatriando, le autorità di rimpatrio garantiscono che il rimpatriando interessato riceva un sostegno tempestivo e adeguato in considerazione della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato in modo adeguato all'età e a misura di minore da personale appositamente formato e qualificato. A tal fine le autorità di rimpatrio possono essere assistite da altre autorità pertinenti dello Stato membro in questione, quali le autorità nazionali per la protezione dei minori.

Or. en

Emendamento 672
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Capo II – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura relativa all'ordine di rimpatrio	***Avvio della procedura*** di rimpatrio

Or. en

Emendamento 673
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Emissione di una decisione di rimpatrio	***Precondizioni per l'***emissione di una decisione di rimpatrio

Or. en

Emendamento 674
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Prima di emettere una decisione di rimpatrio, gli Stati membri effettuano, con la dovuta diligenza e in buona fede, una valutazione individuale ragionevole e obiettiva delle circostanze specifiche di ciascun cittadino di paese terzo, tenendo conto dell'intera gamma di fattori che possono pesare sul rimpatrio, tra cui il principio di non respingimento, il diritto alla vita familiare, l'interesse superiore del minore, la salute della persona, qualsiasi situazione di vulnerabilità o rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali. Qualora tale valutazione indichi che il rimpatrio comporterebbe una violazione dei diritti fondamentali ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto internazionale in materia di diritti umani, la decisione di rimpatrio non è emessa.

Or. en

Emendamento 675
Mélissa Camara

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Le autorità competenti degli Stati membri emettono*** una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, ***fatte salve le deroghe di cui all'articolo 8***.	1. ***Prima di emettere*** una decisione di rimpatrio***, gli Stati membri effettuano una valutazione dei motivi individuali legati ai diritti umani che possono incidere sull'idoneità del rimpatrio. Qualora il rimpatrio sia considerato idoneo, le autorità competenti degli Stati membri possono emettere una decisione di rimpatrio*** nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, ***a condizione che siano state debitamente esaminate tutte le altre opzioni per la concessione di un diritto di soggiorno conformemente al paragrafo 9 e che il rimpatrio sia considerato fattibile***.

Or. en

Emendamento 676
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti degli Stati membri ***emettono*** una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, ***fatte salve le deroghe di cui all'***articolo ***8***.	1. Le autorità competenti degli Stati membri ***possono emettere*** una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, ***a condizione che sia stata effettuata la valutazione di cui al paragrafo 1 e siano state debitamente esaminate tutte le altre opzioni per la concessione di un diritto di soggiorno conformemente al paragrafo 9 del presente*** articolo.

Or. en

Emendamento 677
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti degli Stati membri emettono una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo ***il*** cui ***soggiorno*** nel loro territorio è irregolare, ***fatte salve*** le deroghe di cui all'articolo 8.	1. Le autorità competenti degli Stati membri emettono una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo ***la*** cui ***presenza*** nel loro territorio è irregolare, ***fatti salvi la competenza degli Stati membri conformemente al paragrafo 8 del presente articolo,*** le deroghe di cui all'articolo 8 ***e l'articolo 18***.

Or. en

Motivazione

Che uno Stato membro emetta o meno una decisione di rimpatrio dipende da altre competenze dello Stato membro. In particolare, lo Stato membro ha il diritto di concedere in qualsiasi momento un permesso di soggiorno autonomo a un cittadino di paese terzo. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a considerare l'interesse superiore del minore che, in particolare nel caso di minori non accompagnati, potrebbe indurre a non emettere alcuna decisione di rimpatrio.

Emendamento 678
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti degli Stati membri emettono una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare***, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 8***.	1. Le autorità competenti degli Stati membri emettono una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare.

Or. en

Emendamento 679
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti degli Stati membri emettono una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, ***fatte salve le deroghe di cui all'articolo 8***.	1. Le autorità competenti dello Stato membro emettono una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, ***imponendo a tale cittadino l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 680
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le decisioni di rimpatrio:
	a) indicano un termine per la partenza, che non deve superare i 30 giorni, entro il quale, al più tardi, il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri; oppure
	b) attestano che il cittadino di paese terzo deve lasciare immediatamente il territorio degli Stati membri.
	Il termine per la partenza di cui alla lettera a) può essere ulteriormente specificato nel diritto nazionale. Gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi diritti nazionali i casi in cui a un cittadino di paese terzo sia concesso un termine per la partenza volontaria o sia ordinato di lasciare immediatamente il territorio.

Or. en

Emendamento 681
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora il rimpatrio non sia attualmente fattibile o possibile, gli Stati membri non emettono alcuna decisione di rimpatrio e riesaminano le opzioni disponibili nel diritto nazionale rilasciando, se del caso, uno status che consenta al cittadino di paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato membro. Gli Stati membri rilasciano al cittadino di paese terzo interessato, in una lingua a lui comprensibile, la documentazione scritta che illustra lo status giuridico, i diritti e gli obblighi pertinenti.

Or. en

Emendamento 682
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora non sia possibile emettere una decisione di rimpatrio, anche perché il rimpatrio non è attualmente fattibile o possibile, lo Stato membro riesamina le opzioni disponibili nel diritto nazionale rilasciando, se del caso, uno status temporaneo che consenta al cittadino di paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato membro. Lo status giuridico e i relativi diritti e doveri

sono comunicati al cittadino di paese terzo per iscritto in una lingua che conosce.

Or. en

Emendamento 683
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora un cittadino di paese terzo sia soggetto a una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, le autorità competenti possono alternativamente emettere una nuova decisione di rimpatrio ai sensi del presente articolo, oppure riconoscere ed eseguire la decisione di rimpatrio esistente conformemente all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 684
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In deroga al paragrafo 1, qualora un cittadino di paese terzo sia soggetto a una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, le autorità competenti possono comunque emettere la propria decisione di rimpatrio laddove ciò comporti un rimpatrio più rapido.

Or. en

Emendamento 685
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Le decisioni di rimpatrio:
	a) indicano un termine per la partenza, che non deve superare i 14 giorni, entro il quale, al più tardi, il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri; oppure
	b) attestano che il cittadino di paese terzo deve lasciare immediatamente il territorio degli Stati membri.
	Il termine per la partenza di cui alla lettera a) può essere ulteriormente specificato nel diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 686
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Le decisioni di rimpatrio:
	a) specificano un termine per la partenza, non superiore ai 30 giorni, entro il quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri; oppure
	b) esigono che il cittadino di paese terzo lasci immediatamente il territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 687
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri possono prevedere un termine per la partenza a norma del paragrafo 1 bis superiore a 30 giorni, tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del singolo caso.

Or. en

Emendamento 688
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Gli Stati membri possono prorogare il termine per la partenza a norma del paragrafo 1 bis tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del singolo caso, in particolare la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e l'osservanza dell'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21.
	Gli Stati membri possono abbreviare il termine per la partenza a norma del paragrafo 1 bis in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21.

Or. en

Emendamento 689
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Gli Stati membri possono adottare norme nazionali che consentano di prorogare il termine di partenza oltre i 30 giorni, qualora una proroga sia nell'interesse di un rimpatrio efficace.

Or. en

Emendamento 690
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Il termine per la partenza è calcolato a partire dalla data di notifica della decisione.

Or. en

Emendamento 691
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. Gli Stati membri adottano norme nazionali che definiscono l'evento a partire dal quale decorre il termine per la partenza.

Or. en

Emendamento 692
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. Il termine per la partenza è calcolato a partire da una data definita ai sensi del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 693
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto, e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo ***senza indebito ritardo***.	2. La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto, e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo ***quanto prima conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato***. ***Se il cittadino di paese terzo non è assistito da un consulente legale, tali informazioni sono fornite in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.***

Or. en

Motivazione

La decisione di rimpatrio deve essere notificata al rimpatriando quanto prima e dovrebbe essere redatta nella lingua appropriata. Cfr. articolo 36, paragrafi 1 e 3, del regolamento sulla procedura di asilo.

Emendamento 694
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto, e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo senza indebito ritardo.	2. La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto, e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo senza indebito ritardo***, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato***.

Or. en

Emendamento 695
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto, e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo ***senza indebito ritardo***.	2. La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto, e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo ***quanto prima conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato***.

Or. en

Emendamento 696
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto, e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo ***senza indebito ritardo***.	2. La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto, e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo ***quanto prima conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato***.

Or. en

Emendamento 697
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto***, e contiene informazioni*** sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo senza indebito ritardo.	2. La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto***. Su richiesta, il cittadino di paese terzo è informato*** sui mezzi di ricorso disponibili e dei termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 698
Estrella Galán

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto, e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo senza indebito ritardo.	2. La decisione di rimpatrio ***indica il paese di rimpatrio ed*** è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto, e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 699
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto***, e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini per esperirli***. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo ***senza indebito ritardo***.	2. La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo ***quanto prima conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato***.

Or. en

Emendamento 700
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Ana Miguel Pedro, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualora la localizzazione del cittadino di paese terzo sia sconosciuta, la

	decisione di rimpatrio si considera debitamente notificata quando è emessa o resa pubblica conformemente al diritto nazionale, garantendo che siano compiuti sforzi ragionevoli per portarla all'attenzione della persona interessata.

Or. en

Emendamento 701
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti possono decidere di non fornire o di ridurre le informazioni sui motivi in fatto, laddove la legislazione nazionale preveda una limitazione del diritto all'informazione o laddove necessario per salvaguardare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale e per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati. In tali circostanze, il cittadino di paese terzo è informato della sostanza dei motivi per i quali è emessa una decisione di rimpatrio affinché possa accedere a un ricorso effettivo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 702
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti possono decidere di non fornire o di ridurre le	***soppresso***

informazioni sui motivi in fatto, laddove la legislazione nazionale preveda una limitazione del diritto all'informazione o laddove necessario per salvaguardare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale e per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati. In tali circostanze, il cittadino di paese terzo è informato della sostanza dei motivi per i quali è emessa una decisione di rimpatrio affinché possa accedere a un ricorso effettivo.

Or. en

Emendamento 703
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti possono decidere di non fornire o di ridurre le informazioni sui motivi in fatto, laddove la legislazione nazionale preveda una limitazione del diritto all'informazione o laddove necessario per salvaguardare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale e per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati. In tali circostanze, il cittadino di paese terzo è informato della sostanza dei motivi per i quali è emessa una decisione di rimpatrio affinché possa accedere a un ricorso effettivo.	3. Le autorità competenti possono decidere di non fornire o di ridurre le informazioni sui motivi in fatto, laddove la legislazione nazionale preveda una limitazione del diritto all'informazione o laddove necessario per salvaguardare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale e per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati. In tali circostanze, il cittadino di paese terzo è informato della sostanza dei motivi per i quali è emessa una decisione di rimpatrio affinché possa accedere a un ricorso effettivo. ***L'obbligo di informare il cittadino di paese terzo della sostanza dei motivi non include l'obbligo di divulgare informazioni classificate.***

Or. en

Emendamento 704
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti possono decidere ***di non fornire o*** di ridurre le informazioni sui motivi in fatto, ***laddove la*** legislazione nazionale ***preveda una limitazione del diritto all'informazione o*** laddove necessario per salvaguardare l'ordine pubblico, ***la pubblica sicurezza o*** la sicurezza ***nazionale*** e per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati. In tali circostanze, il ***cittadino di paese terzo*** è informato della sostanza dei motivi per i quali è emessa ***una*** decisione di rimpatrio ***affinché possa accedere*** a un ricorso effettivo.	3. ***In circostanze eccezionali,*** le autorità competenti possono decidere di ridurre le informazioni sui motivi in fatto, ***conformemente alla*** legislazione nazionale***,*** laddove ***strettamente*** necessario ***e proporzionato*** per salvaguardare l'ordine pubblico, la sicurezza ***interna o le relazioni internazionali*** e per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati. In tali circostanze, il ***rimpatriando*** è informato della sostanza dei motivi per i quali è ***stata*** emessa ***la*** decisione di rimpatrio ***e in modo sufficientemente dettagliato a garantire l'equità della procedura e l'efficace esercizio del diritto*** a un ricorso effettivo.

Or. en

Motivazione

Tali informazioni non possono essere trattenute per il semplice fatto che il diritto nazionale lo consente. Non è inoltre possibile che la decisione non fornisca alcuna informazione, come già chiarito nella frase finale del presente paragrafo. Cfr., a titolo di confronto, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Formulazione allineata ai motivi di respingimento nel codice frontiere Schengen. Cfr. articolo 16.

Emendamento 705
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il paese di rimpatrio può essere

	determinato nella decisione di rimpatrio o dopo l'emissione della decisione di rimpatrio, nel provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 706
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora non sia possibile determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni di cui dispongono le autorità competenti al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio, quest'ultima può indicare a titolo provvisorio uno o più paesi di rimpatrio.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Se uno Stato membro non è in grado di determinare il paese di rimpatrio o di espulsione, non dovrebbe essere emessa alcuna decisione di rimpatrio. La giurisprudenza della Corte EDU sostiene questa posizione. In Auad c. Bulgaria, la Corte ha affermato che la mancata specificazione del paese di destinazione in un ordine di allontanamento può violare il principio della certezza del diritto, in particolare nel contesto del trattenimento. La Corte ha osservato che "Nei casi di stranieri detenuti ai fini dell'espulsione, la mancanza di chiarezza riguardo al paese di destinazione potrebbe ostacolare un controllo efficace della diligenza delle autorità nel trattamento dell'espulsione". Allo stesso modo, in Asalya c. Turchia, la Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'articolo 13 della Convenzione laddove l'ordine di espulsione non indicava il paese di destinazione.

Emendamento 707
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora non sia possibile determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni di cui dispongono le autorità competenti al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio, quest'ultima può indicare a titolo provvisorio uno o più paesi di rimpatrio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 708
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora non sia possibile determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni di cui dispongono le autorità competenti al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio, quest'ultima può indicare a titolo provvisorio uno o più paesi di rimpatrio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 709
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora non sia possibile determinare il paese di ***rimpatrio*** sulla base delle informazioni di cui dispongono le	4. Qualora non sia possibile determinare il paese di ***trasferimento*** sulla base delle informazioni di cui dispongono

autorità competenti al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio, quest'ultima può ***indicare a titolo provvisorio uno o più paesi di*** rimpatrio.	le autorità competenti al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio, quest'ultima può ***fornire un'indicazione provvisoria del paese di trasferimento. Le autorità competenti danno priorità al*** rimpatrio ***del rimpatriando nel suo paese di origine***. ***Il rimpatriando resta autorizzato a recarsi in un paese diverso da quello indicato nella decisione di rimpatrio, a condizione che tale paese terzo diverso lo ammetta.***

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti dello Stato membro devono cercare, in via prioritaria, di rimpatriare una persona nel suo paese di origine. Per consentire l'emissione di una decisione di rimpatrio, può essere indicato un paese provvisorio di rimpatrio, tuttavia tale indicazione dovrebbe riguardare un unico paese, al fine di garantire il diritto a un ricorso effettivo. Nulla dovrebbe impedire al rimpatriando di lasciare l'UE per un altro paese terzo.

Emendamento 710
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora non sia possibile determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni di cui dispongono le autorità competenti al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio, quest'ultima ***può indicare a titolo provvisorio*** uno o più paesi di rimpatrio.	4. Qualora non sia possibile determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni di cui dispongono le autorità competenti al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio, quest'ultima ***non deve necessariamente indicare*** uno o più paesi di rimpatrio***, ma può omettere a titolo provvisorio di menzionare un paese, in attesa dei risultati dell'indagine***. ***La decisione può anche menzionare i paesi di transito in cui la persona ha soggiornato prima di entrare nel territorio dell'Unione europea.***

Or. fr

Motivazione

Tale misura consentirà di accelerare l'esecuzione delle procedure e dei ricorsi amministrativi.

Emendamento 711
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora non sia possibile determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni di cui dispongono le autorità competenti al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio, quest'ultima può indicare a titolo provvisorio uno o più paesi di rimpatrio.	4. Qualora non sia possibile determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni di cui dispongono le autorità competenti al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio, quest'ultima può indicare a titolo provvisorio uno o più paesi di rimpatrio. ***Nel caso in cui il cittadino di paese terzo decida di rimpatriare volontariamente verso un altro paese, non è richiesta l'emissione di una nuova decisione di rimpatrio.***

Or. en

Emendamento 712
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Qualora non sia possibile determinare il*** paese di rimpatrio ***sulla base delle informazioni di cui dispongono le autorità competenti al momento dell'emissione della*** decisione di rimpatrio, ***quest'ultima può indicare a titolo provvisorio uno o più paesi*** di rimpatrio.	4. ***Il paese o i paesi di rimpatrio possono essere determinati nella decisione di rimpatrio. Se il cittadino di paese terzo decide di rimpatriare volontariamente verso un altro*** paese di rimpatrio ***diverso dal paese o dai paesi di rimpatrio indicati nella*** decisione di rimpatrio, ***non è richiesta l'emissione di una nuova decisione che determini il paese*** di

rimpatrio.

Or. en

Emendamento 713
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora non sia possibile determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni di cui dispongono le autorità competenti al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio, quest'ultima può indicare a titolo provvisorio uno o più paesi di rimpatrio.	4. Qualora non sia possibile determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni di cui dispongono le autorità competenti al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio, quest'ultima può indicare a titolo provvisorio ***nessuno***, uno o più paesi di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 714
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Alle autorità competenti non è preclusa la possibilità di emettere una decisione di rimpatrio qualora sussista un ostacolo all'allontanamento, anche a causa del rischio di respingimento.
	Se il paese di rimpatrio è stato determinato nella decisione di rimpatrio ed è stato individuato un rischio di respingimento, la decisione di rimpatrio indica che l'allontanamento verso tale paese di rimpatrio è rinviato conformemente all'articolo 14, paragrafo

1, lettera a).

Or. en

Emendamento 715
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Una decisione di rimpatrio indica il paese di rimpatrio. Il cittadino di paese terzo ha il diritto di assumere consapevolmente la decisione di rimpatriare verso un paese diverso da quello indicato nella decisione di rimpatrio, qualora lo desideri e il paese terzo sia disposto ad accettarlo.

Or. en

Emendamento 716
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al cittadino di paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta ***od orale*** dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili**,** in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.	5. Al cittadino di paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili***. A discrezione dello Stato membro, può essere fornita una traduzione orale. La traduzione può essere fornita in un formato standardizzato e può essere effettuata mediante traduzione automatica, purché sia redatta*** in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

Or. en

Emendamento 717
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al cittadino di paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.	5. Al cittadino di paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale. ***A tal fine, le autorità competenti possono avvalersi, se del caso, di modelli di traduzione standardizzati o di strumenti di traduzione assistita.***

Or. en

Emendamento 718
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al cittadino di paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.	5. Al cittadino di paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale. ***Gli Stati membri possono utilizzare schede informative o traduzioni generalizzate, comprese le traduzioni generate automaticamente.***

Or. en

Emendamento 719
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al cittadino di paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio ***di cui al paragrafo 2***, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.	5. Al cittadino di paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale. ***Gli Stati membri possono utilizzare schede informative o traduzioni generalizzate, comprese le traduzioni generate automaticamente.***

Or. en

Emendamento 720
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al cittadino di paese terzo è fornita***, su richiesta,*** una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile ***o che si può ragionevolmente supporre tale***.	5. Al cittadino di paese terzo è fornita una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile.

Or. en

Emendamento 721

Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al cittadino di paese terzo è fornita***, su richiesta,*** una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile ***o che si può ragionevolmente supporre tale***.	5. Al cittadino di paese terzo è fornita una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile.

Or. en

Emendamento 722
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Al cittadino di paese terzo*** è fornita, su richiesta, una traduzione scritta ***od*** orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile o ***che si può*** ragionevolmente ***supporre*** tale.	5. ***Fatto salvo il paragrafo 2, al rimpatriando*** è fornita, su richiesta, una traduzione scritta ***e*** orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile o ragionevolmente ***supposta*** tale.

Or. en

Motivazione

Il rimpatriando dovrebbe avere diritto alla traduzione scritta od orale oppure a entrambe. È necessario che comprenda la decisione di rimpatrio.

Emendamento 723
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al cittadino di paese terzo ***è fornita, su richiesta,*** una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui ***comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale***.	5. ***Gli Stati membri forniscono*** al cittadino di paese terzo una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua ***e in un formato*** a lui ***comprensibili***.

Or. en

Emendamento 724
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2 è emessa nello stesso atto o contestualmente alla decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo IV e da altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e internazionale.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 1, letto congiuntamente alla definizione di cui all'articolo 4, punto 2, una decisione di rimpatrio è emessa nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso stabilite dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399. Tale requisito costituisce una precondizione per l'emissione di una decisione di rimpatrio. Una decisione di rimpatrio non può essere emessa fino a quando tale condizione non sia soddisfatta.

Emendamento 725

Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2 ***è*** emessa nello stesso atto o contestualmente alla decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo IV e da altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e internazionale.	6. La decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2 ***può essere*** emessa nello stesso atto o contestualmente alla decisione ***definitiva*** di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo IV e da altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e internazionale***, inclusi il diritto al ricongiungimento familiare, il diritto alla vita privata e familiare, il diritto di asilo, il principio di non respingimento e il diritto a un ricorso effettivo***.

Or. en

Emendamento 726
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2 ***è*** emessa nello stesso atto ***o*** contestualmente ***alla*** decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo IV e da altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e internazionale.	6. La decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2 ***può essere*** emessa nello stesso atto***,*** contestualmente ***o immediatamente dopo la*** decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo IV e da altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e internazionale***, inclusi il diritto alla vita familiare, il diritto di asilo, il principio di non respingimento e il diritto a una ricorso effettivo***.

Or. en

Emendamento 727
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La decisione di rimpatrio ***di cui al paragrafo 2*** è emessa nello stesso atto o contestualmente alla decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo***, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo IV e da altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e internazionale***.	6. La decisione di rimpatrio è emessa nello stesso atto o contestualmente alla decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 728
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La decisione di rimpatrio ***di cui al paragrafo 2*** è emessa nello stesso atto o contestualmente alla decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo***, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo IV e da altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e internazionale***.	6. La decisione di rimpatrio è emessa nello stesso atto o contestualmente alla decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 729
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La decisione di rimpatrio ***di cui al paragrafo 2*** è emessa nello stesso atto o contestualmente alla decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo***, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo IV e da altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e internazionale***.	6. La decisione di rimpatrio è emessa nello stesso atto o ***in un atto separato*** contestualmente alla decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo ***o immediatamente dopo***.

Or. en

Emendamento 730
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2 è emessa nello stesso atto o contestualmente alla decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo IV e da altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e internazionale.	6. La decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2 è emessa nello stesso atto o ***in un atto separato*** contestualmente alla decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo IV e da altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e internazionale.

Or. en

Emendamento 731
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Al momento in cui è emessa la decisione di rimpatrio, i suoi elementi principali sono inseriti nel modello ("ordine europeo di rimpatrio") istituito a	***soppresso***

norma del paragrafo 8 e sono messi a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o attraverso lo scambio di informazioni di cui all'articolo 38.

Or. en

Emendamento 732
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Al momento in cui è emessa la decisione di rimpatrio, i suoi elementi principali sono inseriti nel modello ("ordine europeo di rimpatrio") istituito a norma del paragrafo 8 e sono messi a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o attraverso lo scambio di informazioni di cui all'articolo 38.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 733
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Al momento in cui è emessa la decisione di rimpatrio, ***i suoi elementi principali sono inseriti nel*** modello ("ordine europeo di rimpatrio") istituito a norma del paragrafo 8 ***e sono messi*** a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente	7. Al momento in cui è emessa la decisione di rimpatrio, ***gli Stati membri possono ricorrere al*** modello ("ordine europeo di rimpatrio") istituito a norma del paragrafo 8***. Il modello include i principali elementi della decisione di rimpatrio ed è messo*** a disposizione attraverso il sistema

al regolamento (UE) 2018/1860 o attraverso lo scambio di informazioni di cui all'articolo 38.	d'informazione Schengen conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o attraverso lo scambio di informazioni di cui all'articolo 38.

Or. en

Emendamento 734
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Al momento in cui è emessa la decisione di rimpatrio, ***i suoi elementi principali sono inseriti nel*** modello ("ordine europeo di rimpatrio") istituito a norma del paragrafo 8 ***e sono messi*** a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 ***o attraverso lo scambio di informazioni di cui all'articolo 38***.	7. Al momento in cui è emessa la decisione di rimpatrio, ***gli Stati membri possono ricorrere al*** modello ("ordine europeo di rimpatrio") istituito a norma del paragrafo 8***. Il modello include i principali elementi della decisione di rimpatrio ed è messo*** a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente al regolamento (UE) 2018/1860.

Or. en

Emendamento 735
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello dell'ordine europeo di rimpatrio di cui al paragrafo 7. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 736
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello dell'ordine europeo di rimpatrio di cui al paragrafo 7. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 737
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione adotta un atto ***di esecuzione*** che stabilisce il modello dell'ordine europeo di rimpatrio di cui al paragrafo 7. Tale atto ***di esecuzione*** è adottato secondo la procedura ***d'esame di cui*** all'articolo ***49, paragrafo 2***.	8. La Commissione adotta un atto ***delegato*** che stabilisce il modello dell'ordine europeo di rimpatrio di cui al paragrafo 7. Tale atto ***delegato*** è adottato secondo la procedura ***stabilita*** all'articolo ***48 bis***.

Or. en

Motivazione

Un ordine europeo di rimpatrio non può essere istituito mediante un atto di esecuzione. Il livello di dettaglio da includere nell'ordine e le modalità per fornire le informazioni richiedono l'approvazione dei colegislatori.

Emendamento 738
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Il presente articolo non pregiudica eventuali decisioni, da parte degli Stati membri, di rilasciare in qualsiasi momento, per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, un permesso di soggiorno autonomo, un visto per soggiorno di lunga durata o un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno a un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali circostanze, la decisione di rimpatrio già emessa è revocata o sospesa per il periodo di validità del permesso di soggiorno, del visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 739
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Il presente articolo non pregiudica eventuali decisioni, da parte degli Stati membri, di rilasciare in qualsiasi momento, per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, un permesso di soggiorno autonomo, un visto per soggiorno di lunga durata o un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno a un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali circostanze, la decisione di rimpatrio già emessa è revocata o	***soppresso***

sospesa per il periodo di validità del permesso di soggiorno, del visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno.

Or. en

Motivazione

Tale diritto degli Stati membri si applica comunque, non è opportuno ribadirlo in questa sede. Il diritto degli Stati membri di concedere un permesso di soggiorno autonomo, un visto o un'altra autorizzazione in qualsiasi momento non è pregiudicato dalla soppressione di questo paragrafo, in quanto tale diritto rimane al centro del diritto costituzionale dell'UE ed è una prerogativa fondamentale della sovranità dello Stato.

Emendamento 740
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Il presente articolo non pregiudica eventuali decisioni, da parte degli Stati membri, di rilasciare in qualsiasi momento, per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, un permesso di soggiorno autonomo, un visto per soggiorno di lunga durata o un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno a un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali circostanze, la decisione di rimpatrio già emessa è revocata o sospesa per il periodo di validità del permesso di soggiorno, del visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Si tratta già di un diritto degli Stati membri, quindi non occorre menzionarlo specificatamente nel presente regolamento.

Emendamento 741
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Il presente articolo non pregiudica eventuali decisioni, da parte degli Stati membri, di rilasciare in qualsiasi momento, per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, un permesso di soggiorno autonomo, un visto per soggiorno di lunga durata o un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno a un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali circostanze, la decisione di rimpatrio già emessa è revocata o sospesa per il periodo di validità del permesso di soggiorno, del visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno**.**	9. Il presente articolo non pregiudica eventuali decisioni, da parte degli Stati membri, di rilasciare in qualsiasi momento, per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, un permesso di soggiorno autonomo, un visto per soggiorno di lunga durata o un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno a un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali circostanze, la decisione di rimpatrio già emessa è revocata o sospesa ***nei seguenti casi:***
	a) per il periodo di validità del permesso di soggiorno, del visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno***; oppure***
	b) laddove nei confronti del cittadino di paese terzo interessato sia in corso una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno, del visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, compresi i procedimenti di impugnazione;
	c) laddove il cittadino di paese terzo interessato sia una vittima ai sensi della direttiva 2012/29/UE.

Or. en

Emendamento 742
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. ***Il presente articolo non pregiudica eventuali decisioni, da parte degli*** Stati membri***,*** di rilasciare ***in qualsiasi momento,*** per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, un permesso di soggiorno autonomo, un visto per soggiorno di lunga durata o un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno a un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. ***In tali circostanze***, la decisione di rimpatrio già emessa è revocata ***o sospesa per il periodo di validità del permesso di soggiorno, del visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno***.	9. ***Prima di emettere una decisione di rimpatrio, gli*** Stati membri ***valutano la possibilità*** di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiorno a un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. ***Qualora tali motivi emergano solo dopo aver emesso una decisione di rimpatrio***, la decisione di rimpatrio già emessa è revocata.

Or. en

Emendamento 743
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. ***Il presente articolo non pregiudica eventuali decisioni, da parte degli*** Stati membri***,*** di rilasciare in qualsiasi momento, per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, un permesso di soggiorno autonomo, un visto per soggiorno di lunga durata o un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno a un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel	9. ***Prima di emettere una decisione di rimpatrio, gli*** Stati membri ***valutano la possibilità*** di rilasciare in qualsiasi momento, per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, un permesso di soggiorno autonomo, un visto per soggiorno di lunga durata o un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno a un cittadino di paese terzo il

loro territorio è irregolare. In tali circostanze, la decisione di rimpatrio già emessa è revocata ***o sospesa per il periodo di validità del permesso di soggiorno, del visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno***.	cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali circostanze, ***non è emessa alcuna decisione di rimpatrio e qualora la decisione di rimpatrio sia già stata emessa in assenza di tale valutazione,*** la decisione di rimpatrio già emessa è revocata.

Or. en

Emendamento 744
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. ***Il presente articolo non pregiudica eventuali decisioni, da parte degli*** Stati membri***,*** di rilasciare in qualsiasi momento, per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, un permesso di soggiorno autonomo, un visto per soggiorno di lunga durata o un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno a un cittadino di paese terzo ***il*** cui ***soggiorno*** nel loro territorio è irregolare. In tali circostanze, la decisione di rimpatrio già emessa è revocata o sospesa per il periodo di validità del permesso di soggiorno, del visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno.	9. ***Gli*** Stati membri ***possono decidere*** di rilasciare in qualsiasi momento, per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, un permesso di soggiorno autonomo, un visto per soggiorno di lunga durata, o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiorno a un cittadino di paese terzo ***la*** cui ***presenza*** nel loro territorio è irregolare. In tali circostanze, la decisione di rimpatrio già emessa è revocata o sospesa per il periodo di validità del permesso di soggiorno, del visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno.

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 6, paragrafo 4, della direttiva rimpatri. Nessuna motivazione per la modifica di questa versione linguistica.

Emendamento 745
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Nel rilasciare un permesso di soggiorno autonomo, un visto per soggiorno di lunga durata o un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, lo Stato membro mette a disposizione degli altri Stati membri i principali elementi della sua decisione attraverso il sistema d'informazione Schengen in conformità del regolamento (UE) 2018/1860 e, se del caso, del regolamento (UE) 2018/1861, o attraverso lo scambio di informazioni in conformità dell'articolo 38.

Or. hr

Emendamento 746
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Quando una decisione di rimpatrio è emessa nei confronti di un cittadino di paese terzo proveniente da un paese elencato nell'allegato II del regolamento (UE) 2024/1348 o da un paese designato come paese di origine sicuro a norma del diritto nazionale, non è concesso, in linea di principio, un termine per la partenza volontaria. In tali casi, il cittadino di paese terzo è soggetto ad allontanamento a norma dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 747
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro, o se nei suoi confronti è in corso una procedura per il rinnovo di un permesso di soggiorno, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 748
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Lo Stato membro che emette una decisione di rimpatrio conformemente al presente articolo adotta tutte le misure necessarie a norma del presente regolamento per garantire l'efficacia del rimpatrio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 749
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Lo Stato membro che emette una decisione di rimpatrio conformemente al presente articolo adotta tutte le misure necessarie a norma del presente regolamento per garantire l'efficacia del rimpatrio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 750
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Lo Stato membro che emette una decisione di rimpatrio conformemente al presente articolo adotta tutte le misure necessarie a norma del presente regolamento per garantire l'efficacia del rimpatrio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 751
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Lo Stato membro che emette una decisione di rimpatrio conformemente al presente articolo adotta ***tutte*** le misure necessarie a norma del presente regolamento per garantire ***l'efficacia del*** rimpatrio.	10. Lo Stato membro che emette una decisione di rimpatrio conformemente al presente articolo adotta le misure necessarie a norma del presente regolamento per garantire ***un*** rimpatrio ***efficace, sostenibile e dignitoso del***

	cittadino di paese terzo interessato. ***Tuttavia, qualora il rimpatrio di un rimpatriando non sia praticamente fattibile o sia giuridicamente impossibile, lo Stato membro che ha emesso la decisione di rimpatrio riesamina tale decisione e può decidere di rilasciare al rimpatriando interessato un permesso di soggiorno autonomo temporaneo o un'altra autorizzazione a norma del paragrafo 8.***

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono rivalutare nel merito la procedura di rimpatrio quando non vi è alcuna prospettiva di rimpatrio del cittadino di paese terzo.

Emendamento 752
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Lo Stato membro che emette una decisione di rimpatrio ***conformemente al presente articolo*** adotta tutte le misure necessarie a norma del presente regolamento per garantire l'efficacia del rimpatrio.	10. Lo Stato membro ***nel cui territorio è individuato il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e*** che emette ***e/o esegue*** una decisione di rimpatrio adotta tutte le misure necessarie a norma del presente regolamento per garantire l'efficacia del rimpatrio.

Or. en

Emendamento 753
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*

10. Lo Stato membro che emette una decisione di rimpatrio conformemente al presente articolo adotta tutte le misure necessarie a norma del presente regolamento per garantire l'efficacia del rimpatrio.	10. Lo Stato membro che emette una decisione di rimpatrio conformemente al presente articolo adotta tutte le misure necessarie a norma del presente regolamento per garantire ***senza indebito ritardo*** l'efficacia del rimpatrio ***del cittadino di paese terzo la cui presenza è irregolare***.

Or. en

Emendamento 754
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro, o se nei suoi confronti è in corso una procedura per il rinnovo di un permesso di soggiorno, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 755
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. Se non può essere emessa una decisione di rimpatrio, le autorità

competenti valutano le opzioni disponibili ai sensi del diritto nazionale e, ove opportuno, concedono uno status temporaneo che permetta alla persona di soggiornare regolarmente sul territorio dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 756
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. Al fine di garantire un rimpatrio efficace e prevenire la fuga, le misure di cui al paragrafo 10 possono comprendere l'applicazione di una o più misure di cui all'articolo 31.

Or. en

Emendamento 757
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 ter. Nelle circostanze di cui al paragrafo 10 bis, lo Stato membro esige che il cittadino di paese terzo si rechi immediatamente nel territorio dell'altro Stato membro. Se il cittadino di paese terzo non ottempera alla richiesta, o se è necessario che parta immediatamente per motivi di sicurezza interna, gli Stati membri possono emettere una decisione di rimpatrio a norma del presente articolo.

Or. en

Emendamento 758
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 quater. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 759
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Deroghe all'obbligo di emettere una decisione di rimpatrio	
1. Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di non emettere una decisione di rimpatrio in uno dei casi seguenti in cui il cittadino di paese terzo è:	
a. trasferito in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 23 bis del regolamento (UE) 2016/399;	
b. trasferito in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o sulla base della cooperazione tra Stati membri a norma dell'articolo 44;	
c. una persona il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di	

frontiera svolte all'uscita alla frontiera esterna in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 o di controlli equivalenti a norma del diritto nazionale, ove giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa, evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato.

2. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro, o se nei suoi confronti è in corso una procedura per il rinnovo di un permesso di soggiorno, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno in un altro Stato membro.

3. Nelle circostanze di cui al paragrafo 2, lo Stato membro esige che il cittadino di paese terzo si rechi immediatamente nel territorio dell'altro Stato membro. Se il cittadino di paese terzo non ottempera alla richiesta, o se è necessario che parta immediatamente per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale, gli Stati membri possono chiedere la cooperazione degli altri Stati membri a norma dell'articolo 44 o emettere una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7.

4. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro. In tal caso si applica la procedura descritta all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 760
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Deroghe all'obbligo di emettere una decisione di rimpatrio	
1. Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di non emettere una decisione di rimpatrio in uno dei casi seguenti in cui il cittadino di paese terzo è:	
a. trasferito in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 23 bis del regolamento (UE) 2016/399;	
b. trasferito in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o sulla base della cooperazione tra Stati membri a norma dell'articolo 44;	
c. una persona il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita alla frontiera esterna in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 o di controlli equivalenti a norma del diritto nazionale, ove giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa, evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato.	
2. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro, o se nei suoi confronti è in corso una procedura per il rinnovo di un permesso di soggiorno, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra	

autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno in un altro Stato membro.

3. Nelle circostanze di cui al paragrafo 2, lo Stato membro esige che il cittadino di paese terzo si rechi immediatamente nel territorio dell'altro Stato membro. Se il cittadino di paese terzo non ottempera alla richiesta, o se è necessario che parta immediatamente per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale, gli Stati membri possono chiedere la cooperazione degli altri Stati membri a norma dell'articolo 44 o emettere una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7.

4. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro. In tal caso si applica la procedura descritta all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 761
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. trasferito in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali ***o sulla base della cooperazione tra Stati membri a norma dell'articolo 44***;	b. trasferito in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali ***preesistenti***;

Or. en

Emendamento 762
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. una persona il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita alla frontiera esterna in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 o di controlli equivalenti a norma del diritto nazionale, ***ove giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa,*** evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato.	c. una persona il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita alla frontiera esterna in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 o di controlli equivalenti a norma del diritto nazionale, evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato.

Or. en

Emendamento 763
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. una persona il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita alla frontiera esterna in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 o di controlli equivalenti a norma del diritto nazionale, ***ove giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa,*** evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato.	c. una persona il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita alla frontiera esterna in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 o di controlli equivalenti a norma del diritto nazionale, evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato.

Or. en

Emendamento 764

Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. una persona ***il*** cui ***soggiorno*** irregolare sia ***scoperto*** in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita alla frontiera esterna in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 o di controlli equivalenti a norma del diritto nazionale, ove giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa, ***evitando per quanto possibile di rinviare*** la partenza del cittadino di paese terzo interessato.	c. una persona ***la*** cui ***presenza*** irregolare sia ***scoperta a seguito o*** in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita alla frontiera esterna in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 o di controlli equivalenti a norma del diritto nazionale, ove giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa, ***tenendo conto in particolare della necessità di non ritardare*** la partenza del cittadino di paese terzo interessato.

Or. en

Motivazione

Ai cittadini di paesi terzi in procinto di lasciare volontariamente l'UE non dovrebbe essere impedito di farlo per dar seguito a una decisione di rimpatrio che ritarderebbe la loro partenza dall'UE.

Emendamento 765
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Una decisione di rimpatrio non è emessa se le autorità competenti hanno riscontrato che uno o più elementi di cui all'articolo 4 bis e all'articolo 7, paragrafo 9, si applicano al cittadino di paese terzo interessato.

Or. en

Emendamento 766
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro, o se nei suoi confronti è in corso una procedura per il rinnovo di un permesso di soggiorno, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno in un altro Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Essere in procinto di ottenere un permesso non costituisce alcun titolo per soggiornare attualmente in uno Stato membro. Le persone in possesso di un permesso valido non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La soppressione di tale paragrafo non pregiudica il diritto degli Stati membri di concedere in qualsiasi momento un permesso di soggiorno autonomo, un visto o un'altra autorizzazione, in quanto tale diritto rimane al centro del diritto costituzionale dell'UE ed è una prerogativa fondamentale della sovranità dello Stato.

Emendamento 767
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido,	2. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido,

di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro***, o se nei suoi confronti è in corso una procedura per il rinnovo di un permesso di soggiorno, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno in un altro Stato membro***.	di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

Se un cittadino di paese terzo sta presentando domanda per ottenere il diritto legale di soggiorno, non dovrebbe essere automaticamente escluso dall'adozione di una decisione di rimpatrio.

Emendamento 768
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro***, o se nei suoi confronti è in corso una procedura per il rinnovo di un permesso di soggiorno, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno in un altro Stato membro***.	2. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 769
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Rasa Juknevičienė, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro***, o se nei suoi confronti è in corso una procedura per il rinnovo di un permesso di soggiorno, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno in un altro Stato membro***.	2. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 770
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro***, o se nei suoi confronti è in corso una procedura per il rinnovo di un permesso di soggiorno, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno in un altro Stato membro***.	2. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 771

Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo può essere oggetto di trasferimento a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351.

Or. en

Motivazione

Nei confronti dei cittadini di paesi terzi che dovrebbero essere trasferiti conformemente alle norme del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione non dovrebbe essere emessa una decisione di rimpatrio.

Emendamento 772
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle circostanze di cui al paragrafo 2, lo Stato membro esige che il cittadino di paese terzo si rechi immediatamente nel territorio dell'altro Stato membro. Se il cittadino di paese terzo non ottempera alla richiesta, o se è necessario che parta immediatamente per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale, gli Stati membri possono chiedere la cooperazione degli altri Stati membri a norma dell'articolo 44 o emettere una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 773
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Nelle circostanze di cui al paragrafo 2***, lo Stato membro esige che il cittadino di paese terzo si rechi immediatamente nel territorio dell'altro Stato membro. Se il cittadino di paese terzo non ottempera alla richiesta, o se è necessario che parta immediatamente per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale, gli Stati membri ***possono chiedere la cooperazione degli altri Stati membri a norma dell'articolo 44*** o ***emettere*** una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7.	3. ***Se nei confronti del cittadino di paese terzo è in corso una procedura per il rinnovo di un permesso di soggiorno, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno in un altro Stato membro***, lo Stato membro esige che il cittadino di paese terzo si rechi immediatamente nel territorio dell'altro Stato membro. Se il cittadino di paese terzo non ottempera alla richiesta, o se è necessario che parta immediatamente per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale, gli Stati membri ***lo trattengono ai sensi dell'articolo 29 e lo rimpatriano verso il territorio dell'altro Stato membro*** o ***emettono*** una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7.

Or. en

Emendamento 774
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle circostanze di cui al paragrafo 2, lo Stato membro esige che il cittadino di paese terzo si rechi ***immediatamente*** nel territorio dell'altro Stato membro. Se il cittadino di paese terzo non ottempera alla richiesta, ***o*** se è necessario che parta	3. Nelle circostanze di cui al paragrafo 2, lo Stato membro esige che il cittadino di paese terzo si rechi ***il prima possibile*** nel territorio dell'altro Stato membro. Se il cittadino di paese terzo non ottempera alla richiesta, ***lo Stato membro può emettere***

immediatamente per motivi di ordine pubblico, ***pubblica*** sicurezza o ***sicurezza nazionale***, gli Stati membri possono chiedere la cooperazione degli altri Stati membri a norma dell'articolo 44 ***o emettere una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7***.	***una decisione di rimpatrio conformemente all'articolo 7.*** Se è necessario che parta immediatamente per motivi di ordine pubblico, sicurezza ***interna*** o ***relazioni internazionali***, gli Stati membri possono chiedere la cooperazione degli altri Stati membri a norma dell'articolo 44.

Or. en

Motivazione

Le circostanze di un caso specifico potrebbero rendere molto difficile/impossibile per un cittadino di paese terzo lasciare immediatamente lo Stato membro (il che implica l'assenza di un margine di tempo entro il quale il cittadino di paese terzo possa organizzare le questioni che lo riguardano). Occorre distinguere tra 1) la circostanza in cui un cittadino di paese terzo sceglie di non ottemperare a una richiesta di rimpatrio nello Stato membro in cui dispone di un'autorizzazione di soggiorno, e 2) la circostanza in cui lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo è irregolarmente presente desidera garantire la sua partenza immediata (indipendentemente dalla sua intenzione di ottemperare alla richiesta).

Emendamento 775
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro. In tal caso si applica la procedura descritta all'articolo 9.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 776
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro. In tal caso si applica la procedura descritta all'articolo 9.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 777
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La decisione di rimpatrio non è emessa se ***il cittadino di paese terzo è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro. In tal caso*** si applica la procedura ***descritta*** all'articolo 9.	4. La decisione di rimpatrio non è emessa se si applica la procedura ***di cui*** all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 778
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La decisione di rimpatrio ***non è emessa*** se il ***cittadino di paese terzo*** è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro. In tal caso si applica la procedura descritta all'articolo 9.	4. ***Gli Stati membri possono decidere di non emettere*** la decisione di rimpatrio se il ***rimpatriando*** è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro. In tal caso si applica la procedura descritta all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Non sussiste applicazione obbligatoria del riconoscimento reciproco.

Emendamento 779
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 780
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 781
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo soggiorna irregolarmente ("Stato membro di esecuzione") può riconoscere una decisione di rimpatrio ***esecutiva*** emessa nei confronti di detto cittadino da un altro Stato membro ("Stato	1. Lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo soggiorna irregolarmente ("Stato membro di esecuzione") può riconoscere ***ed eseguire*** una decisione di rimpatrio***, e ove opportuno una decisione di allontanamento,*** emessa nei confronti di

membro di emissione") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, ***sulla base dell'***ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, ***e su tale base ordina l'***allontanamento a norma dell'articolo 12.	detto cittadino da un altro Stato membro ("Stato membro di emissione") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, ***e dell'articolo 12, paragrafo 2. L'esecuzione è basata sulle informazioni disponibili nell'***ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, ***nel sistema d'informazione Schengen o nella decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione e, ove pertinente, nella decisione di*** allontanamento***, ed è effettuata conformemente alle disposizioni e alle procedure nazionali*** a norma dell'articolo 12.
	Or. en

Emendamento 782
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo soggiorna irregolarmente ("Stato membro di esecuzione") può riconoscere una decisione di rimpatrio esecutiva ***emessa*** nei confronti di detto cittadino da un altro Stato membro ("Stato membro di emissione") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, ***sulla base dell'***ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e su tale base ***ordina*** l'allontanamento a norma dell'articolo 12.	1. Lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo soggiorna irregolarmente ("Stato membro di esecuzione") può riconoscere una decisione di rimpatrio esecutiva ***e, ove opportuno, un provvedimento di allontanamento, emessi*** nei confronti di detto cittadino da un altro Stato membro ("Stato membro di emissione") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, ***e dell'articolo 12, paragrafo 2. Il riconoscimento si basa sull'***ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, ***sulla decisione di rimpatrio e, se del caso, sul provvedimento di allontanamento dello Stato membro di emissione*** e su tale base***, ove opportuno, prevede*** l'allontanamento a norma dell'articolo 12.
	Or. en

Emendamento 783
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo soggiorna irregolarmente ("Stato membro di esecuzione") ***può riconoscere*** una decisione di rimpatrio ***esecutiva emessa*** nei confronti di detto cittadino da un altro Stato membro ("Stato membro di emissione") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e su tale base ordina l'allontanamento a norma dell'articolo 12.	1. Lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo soggiorna irregolarmente ("Stato membro di esecuzione") ***riconosce*** una decisione di rimpatrio ***o un provvedimento di allontanamento emessi*** nei confronti di detto cittadino da un altro Stato membro ("Stato membro di emissione") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, ***o della decisione di rimpatrio o del provvedimento di allontanamento dello Stato membro di emissione,*** e su tale base ordina l'allontanamento a norma dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 784
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo soggiorna irregolarmente ("Stato membro di esecuzione") può riconoscere una decisione di rimpatrio esecutiva ***emessa*** nei confronti di detto cittadino da un altro Stato membro ("Stato membro di emissione") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e su tale base	1. Lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo soggiorna irregolarmente ("Stato membro di esecuzione") può riconoscere una decisione di rimpatrio esecutiva ***e, ove opportuno, un provvedimento di allontanamento, emessi*** nei confronti di detto cittadino da un altro Stato membro ("Stato membro di emissione") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, ***e dell'articolo 12, paragrafo***

ordina l'allontanamento a norma dell'articolo 12.	***2,*** sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e su tale base ordina l'allontanamento a norma dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 785
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui ***il cittadino di paese terzo soggiorna irregolarmente*** ("Stato membro di esecuzione") può riconoscere una decisione di rimpatrio esecutiva emessa nei confronti di detto ***cittadino*** da un altro Stato membro ("Stato membro di emissione") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e su tale base ***ordina l'allontanamento a norma dell'articolo 12***.	1. Lo Stato membro in cui ***si trova il rimpatriando*** ("Stato membro di esecuzione") può riconoscere una decisione di rimpatrio esecutiva emessa nei confronti di detto ***rimpatriando*** da un altro Stato membro ("Stato membro di emissione") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e su tale base ***può procedere all'esecuzione di tale decisione di rimpatrio a norma della sezione 4***.

Or. en

Motivazione

Se l'obiettivo è garantire rimpatri sostenibili, è importante sostenere l'accettazione dei rimpatri quale forma preferenziale di rimpatrio. Ciò dovrebbe valere anche per le persone rintracciate in uno Stato membro diverso da quello che ha emesso la decisione di rimpatrio.

Emendamento 786
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora uno Stato membro di esecuzione decida di riconoscere una decisione di rimpatrio esecutiva a norma del paragrafo 1, esso coopera con lo Stato membro di emissione per garantire che il rimpatriando sia in grado di esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo nello Stato membro di emissione conformemente all'articolo 26. In tali casi, si applica l'articolo 25 in entrambi gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Se uno Stato membro desidera eseguire una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro, sarà necessario cooperare per garantire il rispetto del diritto a un ricorso effettivo in entrambi gli Stati membri.

Emendamento 787
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro ***il 1º luglio 2027 la Commissione*** adotta una decisione di esecuzione per l'applicazione del paragrafo 3***, sulla base di*** una valutazione ***dell'efficacia delle*** disposizioni giuridiche e tecniche messe in atto dagli Stati membri per rendere disponibile l'ordine europeo di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente all'articolo 7, paragrafo 7. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati della sua valutazione. La decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.	2. Entro ***[tre anni dall'applicazione del patto sulla migrazione e l'asilo], il Consiglio*** adotta una decisione di esecuzione per l'applicazione del paragrafo 3***. Tale decisione di esecuzione si basa su*** una valutazione ***della Commissione. La valutazione è intesa a stabilire se l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio e delle decisioni di allontanamento sia efficace, se le informazioni pertinenti disponibili nel sistema d'informazione Schengen siano aggiornate conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 e se le*** disposizioni giuridiche e tecniche messe in atto dagli Stati membri per rendere disponibile l'ordine europeo di rimpatrio

	attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente all'articolo 7, paragrafo 7 ***siano applicate***. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati della sua valutazione. La decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 788
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro ***il 1º luglio 2027 la Commissione adotta*** una decisione di esecuzione per l'applicazione del paragrafo 3***, sulla base di*** una valutazione ***dell'efficacia delle*** disposizioni giuridiche e tecniche messe in atto dagli Stati membri per rendere disponibile l'ordine europeo di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente all'articolo 7, paragrafo 7. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati della sua valutazione. La decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.	2. Entro ***sei anni dall'applicazione del patto sulla migrazione e l'asilo, il Consiglio può adottare*** una decisione di esecuzione per l'applicazione del paragrafo 3***. Tale decisione di esecuzione si basa su*** una valutazione ***della Commissione. La valutazione è intesa a stabilire se l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio e delle decisioni di allontanamento sia efficace, se le informazioni pertinenti disponibili nel sistema d'informazione Schengen siano aggiornate conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 e se le*** disposizioni giuridiche e tecniche messe in atto dagli Stati membri per rendere disponibile l'ordine europeo di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente all'articolo 7, paragrafo 7 ***siano applicate***. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati della sua valutazione. La decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 789
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il 1º luglio 2027 la Commissione adotta una decisione di esecuzione per l'applicazione del paragrafo 3, sulla base di una valutazione dell'efficacia delle disposizioni giuridiche e tecniche messe in atto dagli Stati membri per rendere disponibile l'ordine europeo di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente all'articolo 7, paragrafo 7. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati della sua valutazione. La decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.	2. Entro il 1º luglio 2027 la Commissione adotta una decisione di esecuzione per l'applicazione del paragrafo 3, sulla base di una valutazione dell'efficacia delle disposizioni giuridiche e tecniche messe in atto dagli Stati membri per rendere disponibile l'ordine europeo di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente all'articolo 7, paragrafo 7***, nonché dell'efficacia dell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio e di allontanamento di cui al paragrafo 1***. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati della sua valutazione. La decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 790
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il 1º luglio ***2027*** la Commissione ***adotta una decisione di esecuzione per l'applicazione del paragrafo 3, sulla base di*** una valutazione dell'efficacia delle disposizioni giuridiche e tecniche messe in atto dagli Stati membri	2. Entro il 1º luglio ***2028*** la Commissione ***conduce*** una valutazione dell'efficacia delle disposizioni giuridiche e tecniche messe in atto dagli Stati membri per rendere disponibile l'ordine europeo di rimpatrio attraverso il sistema

per rendere disponibile l'ordine europeo di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente all'articolo 7, paragrafo 7. La Commissione ***informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati della sua valutazione***. ***La decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.***

d'informazione Schengen conformemente all'articolo 7, paragrafo 7***, e delle implicazioni del riconoscimento reciproco sul diritto del rimpatriando a un ricorso effettivo***. ***Sulla base di tale valutazione,*** la Commissione ***può presentare un'appropriata proposta legislativa***.

Or. en

Motivazione

La decisione di rendere obbligatorio il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio è una scelta che spetta al colegislatore e non alla Commissione da sola. Poiché è chiaro che le disposizioni giuridiche e tecniche atte a consentire tale decisione legislativa sono attualmente inesistenti o non ancora vigenti, la Commissione dovrà innanzitutto valutare la fattibilità, giuridica e tecnica, di tale riconoscimento reciproco nella pratica, anche per quanto riguarda il diritto a un ricorso effettivo, e quindi decidere se presentare una proposta legislativa.

Emendamento 791
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, forniscono le informazioni necessarie per completare la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare le statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi allontanati o rimpatriati sulla base di decisioni di rimpatrio riconosciute e, se del caso, di decisioni di allontanamento emesse da un altro Stato membro entro un periodo di tempo specificato. La Commissione, ove possibile, si avvale delle informazioni messe a disposizione a norma del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 792
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, forniscono le informazioni necessarie per completare la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare le statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi allontanati o rimpatriati sulla base di decisioni di rimpatrio riconosciute e, se del caso, di decisioni di allontanamento emesse da un altro Stato membro entro un periodo di tempo specificato. La Commissione, ove possibile, si avvale delle informazioni messe a disposizione a norma del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 793
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A decorrere dalla pubblicazione della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri riconoscono le decisioni di rimpatrio esecutive emesse da altri Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, nei confronti di cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nel loro territorio sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e ne	***soppresso***

ordinano l'allontanamento a norma dell'articolo 12.

Or. en

Motivazione

La decisione di rendere obbligatorio il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio è una scelta che spetta al colegislatore e non alla Commissione da sola. Poiché è chiaro che le disposizioni giuridiche e tecniche atte a consentire tale decisione legislativa sono attualmente inesistenti o non ancora vigenti, la Commissione dovrà innanzitutto valutare la fattibilità, giuridica e tecnica, di tale riconoscimento reciproco nella pratica e quindi decidere se presentare una proposta legislativa.

Emendamento 794
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A decorrere dalla pubblicazione della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri riconoscono le decisioni di rimpatrio esecutive emesse da altri Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, nei confronti di cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nel loro territorio sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e ne ordinano l'allontanamento a norma dell'articolo 12.	3. A decorrere dalla pubblicazione della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri riconoscono le decisioni di rimpatrio esecutive emesse da altri Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, ***e, ove necessario, un provvedimento di allontanamento emesso da un altro Stato membro conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 ter,*** nei confronti di cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nel loro territorio sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e ne ordinano l'allontanamento a norma dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 795
Irena Joveva

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A decorrere dalla pubblicazione della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri ***riconoscono*** le decisioni di rimpatrio esecutive emesse da altri Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, nei confronti di cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nel loro territorio sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e ***ne ordinano*** l'allontanamento a norma dell'articolo 12.	3. A decorrere dalla pubblicazione della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri ***possono riconoscere*** le decisioni di rimpatrio esecutive emesse da altri Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, nei confronti di cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nel loro territorio sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e ***ordinarne*** l'allontanamento a norma dell'articolo 12***, previa accurata valutazione di eventuali vulnerabilità del cittadino di paese terzo***.

Or. en

Emendamento 796
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A decorrere dalla pubblicazione della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri riconoscono le decisioni di rimpatrio esecutive ***emesse*** da altri Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, nei confronti di cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nel loro territorio sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e ne ordinano l'allontanamento a norma dell'articolo 12.	3. A decorrere dalla pubblicazione della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri riconoscono le decisioni di rimpatrio esecutive ***e, ove necessario, un provvedimento di allontanamento emessi*** da altri Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, nei confronti di cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nel loro territorio sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e ne ordinano l'allontanamento a norma dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 797
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A decorrere dalla pubblicazione della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri ***riconoscono le decisioni*** di rimpatrio ***esecutive emesse*** da altri Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, nei confronti di cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nel loro territorio ***sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e ne ordinano l'allontanamento a norma dell'articolo 12***.	3. A decorrere dalla pubblicazione della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri ***possono riconoscere ed eseguire una decisione*** di rimpatrio ***emessa*** da altri Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, ***e ove necessario, una decisione di allontanamento emessa da un altro Stato membro a norma dell'articolo 12, paragrafo 2,*** nei confronti di cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 798
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri non riconoscono né eseguono una decisione di rimpatrio o una decisione di allontanamento dello Stato membro di emissione se la decisione di rimpatrio o la decisione di allontanamento emessa da un altro Stato membro è stata sospesa.

Or. en

Emendamento 799
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli Stati membri non sono tenuti ad adottare decisioni o atti amministrativi ai fini del riconoscimento o del non riconoscimento.
	Il riconoscimento o il non riconoscimento non devono necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa.
	Tanto meno gli Stati membri di esecuzione sono obbligati a motivare le ragioni per cui una decisione di rimpatrio e, se del caso, una decisione di allontanamento dello Stato di emissione è riconosciuta o non riconosciuta.

Or. en

Emendamento 800
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, uno Stato membro può decidere di non riconoscere o non eseguire una decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione se l'esecuzione è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione, ***o*** se il cittadino di paese terzo deve essere allontanato verso un paese terzo diverso da quello indicato nella decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione.	4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, uno Stato membro può decidere di non riconoscere o non eseguire una decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione se l'esecuzione è manifestamente contraria all'ordine pubblico***, alla sicurezza pubblica o alla sicurezza nazionale*** dello Stato membro di esecuzione, se il cittadino di paese terzo deve essere allontanato verso un paese terzo diverso da quello indicato nella decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione***, oppure qualora circostanze eccezionali e improvvise rendano temporaneamente impossibile il riconoscimento o l'esecuzione immediati***

della decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 801
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, ***uno*** Stato membro può decidere di non riconoscere o non eseguire una decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione se ***l'esecuzione è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione, o se il cittadino di paese terzo deve essere allontanato verso un paese terzo diverso da quello indicato nella decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione.***	4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, ***lo*** Stato membro ***di esecuzione*** può decidere di non riconoscere o non eseguire una decisione di rimpatrio ***o la decisione di allontanamento*** dello Stato membro di emissione se***:***

Or. en

Emendamento 802
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3,*** uno Stato membro può decidere di non riconoscere o non eseguire una decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione se l'esecuzione è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione***, o se il cittadino di paese terzo deve essere allontanato verso un paese terzo diverso da quello indicato nella***	4. Uno Stato membro può decidere di non riconoscere o non eseguire una decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione se l'esecuzione è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione.

Or. en

Emendamento 803
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, uno Stato membro può decidere di non riconoscere o non eseguire una decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione se ***l'esecuzione è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione, o se*** il cittadino di paese terzo deve essere allontanato verso un paese terzo diverso da quello indicato nella decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione.	4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, uno Stato membro può decidere di non riconoscere o non eseguire una decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione se il cittadino di paese terzo deve essere allontanato verso un paese terzo diverso da quello indicato nella decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione.

Or. fr

Emendamento 804
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3,*** uno Stato membro può decidere di non riconoscere o non eseguire una decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione se l'esecuzione è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione, o se il ***cittadino di paese terzo***	4. Uno Stato membro può decidere di non riconoscere o non eseguire una decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione se l'esecuzione è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione, o se il ***rimpatriando*** deve essere allontanato verso un paese diverso

deve essere allontanato verso un paese ***terzo*** diverso ***da quello indicato nella decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione***.	***dal suo paese di origine***.

Or. en

Emendamento 805
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) l'esecuzione è contraria all'ordine pubblico nei principi fondamentali e costituzionali del diritto dello Stato membro di esecuzione o al suo ordine pubblico;

Or. en

Emendamento 806
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) l'emissione di una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, è più rapida, anche in caso di rimpatrio in un paese terzo nei confronti del quale lo Stato membro di esecuzione dispone di modalità di cooperazione che consentono un rimpatrio o un allontanamento più rapidi ed efficaci, o se l'emissione di una decisione di rimpatrio richiede meno risorse rispetto all'applicazione dei paragrafi 1 e 3;

Or. en

Emendamento 807
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) il cittadino di paese terzo è trasferito in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 23 bis del regolamento (UE) 2016/399;

Or. en

Emendamento 808
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d) il cittadino di paese terzo è trasferito in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di applicazione del presente regolamento o sulla base della cooperazione tra Stati membri a norma dell'articolo 44;

Or. en

Emendamento 809
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e) il cittadino di paese terzo deve essere allontanato verso un paese terzo diverso da quello indicato nella decisione

di rimpatrio o nella decisione di allontanamento dello Stato membro di emissione, o non vi è alcun paese di rimpatrio indicato nella decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 810
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Lo Stato membro che non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio a norma del paragrafo ***1 o 3*** emette una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7.	5. Lo Stato membro che non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio a norma del paragrafo ***4*** emette una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7***, o trasferisce il cittadino di paese terzo la cui presenza è irregolare nello Stato membro di emissione***. ***Al fine di rimpatriare il cittadino di paese terzo la cui presenza è irregolare dallo Stato membro di esecuzione allo Stato membro di emissione, lo Stato membro di esecuzione può trattenere il cittadino di paese terzo la cui presenza è irregolare a norma dell'articolo 29.***

Or. en

Motivazione

Il rimpatrio del cittadino di paese terzo nello Stato membro di emissione può essere l'opzione più pratica per garantire un rimpatrio rapido, pertanto tale opzione dovrebbe essere fornita agli Stati membri in situazioni in cui non riconoscono l'esecuzione di una decisione di rimpatrio.

Emendamento 811
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Lo Stato membro che non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio a norma ***del paragrafo*** 1 ***o*** 3 emette una decisione di rimpatrio ***a norma dell'***articolo 7.	5. Lo Stato membro che non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio ***o una decisione di allontanamento*** a norma ***dei paragrafi*** 1**,** 3 ***o 3 bis*** emette una decisione di rimpatrio ***alle condizioni di cui all'***articolo 7 ***o una decisione di allontanamento a norma dell'articolo 12, paragrafo 2***.

Or. en

Emendamento 812
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Lo Stato membro che non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio a norma del paragrafo 1 ***o 3*** emette una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7.	5. Lo Stato membro che non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio a norma del paragrafo 1 emette una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7***, paragrafo 1, o un permesso di soggiorno, un visto per soggiorno di lunga durata o un'altra autorizzazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 9***.

Or. en

Motivazione

Per chiarezza giuridica, agli Stati membri dovrebbero essere fornite le opzioni a loro disposizione conformemente all'articolo 7.

Emendamento 813
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Lo Stato membro che non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio a norma ***del paragrafo 1 o 3 emette*** una decisione di rimpatrio ***a norma dell'***articolo 7.	5. Lo Stato membro che non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio ***o una decisione di allontanamento*** a norma ***dei paragrafi 1, 3 o 3 bis può emettere*** una decisione di rimpatrio ***alle condizioni di cui all'***articolo 7 ***o una decisione di allontanamento a norma dell'articolo 12, paragrafo 2***.

Or. en

Emendamento 814
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Lo Stato membro che non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio a norma del paragrafo 1 o 3 emette una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7.	5. Lo Stato membro che non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio ***o un provvedimento di allontanamento*** a norma del paragrafo 1 o 3 emette una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7 ***o un provvedimento di allontanamento a norma dell'articolo 12, paragrafo 2***.

Or. en

Emendamento 815
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro di esecuzione sospende l'esecuzione ***del*** rimpatrio qualora siano sospesi gli effetti della decisione di rimpatrio nello Stato membro di emissione.	6. Lo Stato membro di esecuzione ***non procede all'esecuzione di una decisione di rimpatrio ai sensi del paragrafo 1 e*** sospende l'esecuzione ***di***

	qualsiasi decisione di rimpatrio ***emessa dallo stesso Stato membro di esecuzione*** qualora siano sospesi gli effetti della decisione di rimpatrio nello Stato membro di emissione. ***Lo Stato membro di esecuzione non intraprende ulteriori azioni in relazione alla decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione, né in relazione a qualsiasi decisione di rimpatrio emessa da tale Stato membro di esecuzione, a meno che e fino a quando lo Stato membro di emissione non notifichi allo Stato membro di esecuzione che la sospensione della decisione di rimpatrio è stata revocata.***

Or. en

Motivazione

Due elementi dovrebbero essere chiariti all'inizio: i) l'esecuzione della decisione di rimpatrio non dovrebbe proseguire; ii) se lo Stato membro di esecuzione stesso ha emesso una decisione di rimpatrio, anche tale decisione dovrebbe essere sospesa. È inoltre importante essere chiari in merito al seguito.

Emendamento 816
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro di esecuzione sospende l'esecuzione del rimpatrio qualora siano sospesi gli effetti della decisione di rimpatrio nello Stato membro di emissione.	6. Lo Stato membro di esecuzione sospende l'esecuzione del rimpatrio qualora siano sospesi gli effetti della decisione di rimpatrio ***o dell'allontanamento*** nello Stato membro di emissione. ***Ove opportuno, lo Stato membro di esecuzione può emettere una nuova decisione di rimpatrio.***

Or. en

Emendamento 817
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro di esecuzione sospende l'***esecuzione del rimpatrio*** qualora siano sospesi gli effetti della decisione di rimpatrio nello Stato membro di emissione.	6. Lo Stato membro di esecuzione sospende l'***allontanamento*** qualora siano sospesi gli effetti della decisione di rimpatrio ***o della decisione di allontanamento*** nello Stato membro di emissione ***e può emettere una decisione di rimpatrio alle condizioni di cui all'articolo 7***.

Or. en

Emendamento 818
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualora lo Stato membro di emissione revochi la decisione di rimpatrio o quest'ultima sia annullata da un'autorità giudiziaria, lo Stato membro di esecuzione emette una decisione di rimpatrio ***alle condizioni di cui all'***articolo 7.	7. Qualora lo Stato membro di emissione revochi la decisione di rimpatrio o quest'ultima sia annullata da un'autorità giudiziaria, ***e qualora il cittadino di paese terzo non soddisfi, o non soddisfi più, le condizioni di ingresso così come stabilite dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nello Stato membro di esecuzione,*** lo Stato membro di esecuzione emette una decisione di rimpatrio ***a norma dell'***articolo 7***, paragrafo 1, o rilascia un permesso di soggiorno, un visto per soggiorno di lunga durata o un'altra autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 9***.

Or. en

Motivazione

Prima di emettere una nuova decisione di rimpatrio, lo Stato membro di esecuzione deve accertarsi che il cittadino di paese terzo interessato non soddisfi le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza. Per chiarezza giuridica, agli Stati membri dovrebbero essere fornite le opzioni a loro disposizione conformemente all'articolo 7.

Emendamento 819
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualora lo Stato membro di emissione revochi la decisione di rimpatrio o quest'ultima sia annullata da un'autorità giudiziaria, lo Stato membro di esecuzione ***emette*** una decisione di rimpatrio alle condizioni di cui all'articolo 7.	7. Qualora lo Stato membro di emissione ***sospenda o*** revochi la decisione di rimpatrio o quest'ultima sia annullata da un'autorità ***amministrativa o*** giudiziaria, lo Stato membro di esecuzione ***può emettere*** una decisione di rimpatrio alle condizioni di cui all'articolo 7.

Or. en

Emendamento 820
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualora lo Stato membro di emissione revochi la decisione di rimpatrio o quest'ultima sia annullata ***da un'autorità giudiziaria***, lo Stato membro di esecuzione emette una decisione di rimpatrio alle condizioni di cui all'articolo 7.	7. Qualora lo Stato membro di emissione ***sospenda o*** revochi la decisione di rimpatrio o quest'ultima sia annullata, lo Stato membro di esecuzione emette una decisione di rimpatrio alle condizioni di cui all'articolo 7.

Or. en

Emendamento 821
Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Lo Stato membro di emissione fornisce allo Stato membro di esecuzione tutti i dati e documenti disponibili necessari ai fini dell'esecuzione della decisione di rimpatrio, conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o sulla base dello scambio di informazioni tra Stati membri di cui all'articolo 38.	8. Lo Stato membro di emissione fornisce allo Stato membro di esecuzione tutti i dati e documenti disponibili necessari ai fini dell'esecuzione della decisione di rimpatrio ***e, se del caso, di un provvedimento di allontanamento***, conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o sulla base dello scambio di informazioni tra Stati membri di cui all'articolo 38.

Or. en

Emendamento 822
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Lo Stato membro di emissione fornisce allo Stato membro di esecuzione tutti i dati e documenti disponibili necessari ai fini dell'esecuzione della decisione di rimpatrio, conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o sulla base dello scambio di informazioni tra Stati membri di cui all'articolo 38.	8. Lo Stato membro di emissione fornisce allo Stato membro di esecuzione tutti i dati e documenti disponibili necessari ai fini dell'esecuzione della decisione di rimpatrio ***o del provvedimento di allontanamento***, conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o sulla base dello scambio di informazioni tra Stati membri di cui all'articolo 38.

Or. en

Emendamento 823
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Lo Stato membro di emissione fornisce allo Stato membro di esecuzione tutti i dati e documenti disponibili necessari ai fini dell'esecuzione della decisione di rimpatrio, conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o sulla base dello scambio di informazioni tra Stati membri di cui all'articolo 38.	8. ***Su richiesta,*** lo Stato membro di emissione fornisce allo Stato membro di esecuzione tutti i dati e documenti disponibili necessari ai fini dell'esecuzione della decisione di rimpatrio, conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o sulla base dello scambio di informazioni tra Stati membri di cui all'articolo 38.

Or. en

Motivazione

Poiché il riconoscimento reciproco non dovrebbe essere obbligatorio, lo Stato membro di esecuzione dovrà presentare una richiesta allo Stato membro di emissione per ottenere dati e documenti.

Emendamento 824
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Lo Stato membro di emissione fornisce allo Stato membro di esecuzione tutti i dati e documenti disponibili necessari ai fini ***dell'esecuzione della decisione di*** rimpatrio, conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o sulla base dello scambio di informazioni tra Stati membri di cui all'articolo 38.	8. Lo Stato membro di emissione fornisce ***su richiesta*** allo Stato membro di esecuzione tutti i dati e documenti disponibili necessari ai fini ***del*** rimpatrio ***o dell'allontanamento***, conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o sulla base dello scambio di informazioni tra Stati membri di cui all'articolo 38.

Or. en

Emendamento 825
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Lo Stato membro di esecuzione può chiedere a Frontex di sostenere l'esecuzione della decisione di rimpatrio conformemente al capo II, sezione 8, del regolamento (UE) 2019/1896. ***Se l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sostenuta da Frontex, e su richiesta dello Stato membro di esecuzione, lo Stato membro di emissione versa allo Stato membro di esecuzione una compensazione il cui importo non supera i costi effettivamente sostenuti dallo Stato membro di esecuzione. La Commissione adotta una decisione di esecuzione per stabilire i criteri appropriati per determinare l'importo e le modalità pratiche della compensazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.***	9. Lo Stato membro di esecuzione può chiedere a Frontex di sostenere l'esecuzione della decisione di rimpatrio conformemente al capo II, sezione 8, del regolamento (UE) 2019/1896.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri che esercitano il diritto al riconoscimento reciproco non possono successivamente chiedere il rimborso dei costi per il rimpatrio della persona. Ciò pregiudica il principio di leale cooperazione tra gli Stati membri su cui si basa, in ultima analisi, il riconoscimento reciproco. Inoltre, impone un onere sproporzionato allo Stato membro di emissione della decisione di rimpatrio e avrebbe l'effetto di scoraggiare fin da subito alcuni Stati membri dall'emettere decisioni di rimpatrio.